

Val.SAT

Formazione del Piano/**ASSUNZIONE**



Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Proposta di Piano assunta con DGR

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Area Territorio, Città, Paesaggio

Settore Governo e qualità del territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Ufficio di piano

Responsabile Ufficio di Piano: Daniele Capitani

Coordinamento tecnico generale: Graziella Guaragno

Coordinamento cartografico: Marco Nerieri

Gruppo di lavoro: Alessia Albini, Maria Silva Ganapini, Michela Grandi, Manuela Guglielmi, Elena Negri

Supporto ValSAT: Alessandra Guidazzi

Supporto giuridico: Luca Trentini

Supporto amministrativo: Michela Romagnoli

Garante della comunicazione e partecipazione: Laura Punzo

Collaborazioni:

Coordinamento con la cartografia di base

Area Sistema informativo geo-topografico - DG Innovazione digitale

Stefano Olivucci

Dissesto idrogeologico, ricognizione circhi glaciali e laghi

Settore Difesa del Territorio – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Monica Guida, Marco Pizziolo, Cristian Marasmi

Tutela delle acque

Area Tutela e gestione dell'acqua – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Patrizia Ercoli, Pellegrino Immacolata, Palumbo Addolorata, Camilla Iuzzolino e Paola Maldini

Sistema forestale e boschivo

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone Montane – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente: Roberto Diolaiti, Gabriele Locatelli, Elisabetta Labate, Marco Pattuelli

Area agricoltura sostenibile - DG Agricoltura

Giampaolo Sarno, Giovanni Pancaldi

Adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del Paesaggio a cura di:

Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Contributi specialistici per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Heriscape Progetti SRL STP

Progetto grafico a cura di:

BAM! Strategie Culturali

Documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

1. Premessa normativa e metodologica	3
2. Consultazione, comunicazione e partecipazione	5
2.1 Svolgimento ed esiti della Consultazione preliminare.....	5
2.2 I percorsi di comunicazione e partecipazione	11
3. Sintesi degli obiettivi e contenuti della proposta di adeguamento cartografico del PTPR	15
4. Sintesi diagnostica del Quadro Conoscitivo.....	20
5. Analisi delle ragionevoli alternative	24
6. Analisi di coerenza esterna e interna.....	28
7. Caratteristiche degli effetti attesi sulle componenti territoriali e ambientali	43
7.1 Analisi degli effetti dell'Adeguamento cartografico del PTPR al Codice.....	43
7.2 Analisi degli effetti dell'estensione delle tutele PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio	46
7.3 Analisi degli effetti dell'adeguamento dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela delle acque	51
7.4 Valutazioni conclusive.....	51
8. Studio di incidenza (VINCA).....	52
9 Misure di mitigazione e di monitoraggio	56
9.1 Misure di mitigazione	56
9.2 Monitoraggio.....	57
10. Conclusioni.....	63
11. Sintesi non tecnica.....	64
11.1 Che cosa è la ValSAT	64
11.2 Quali sono i contenuti dell'Adeguamento cartografico del PTPR	64
11.3 Ragionevoli alternative, coerenza con gli altri piani e analisi degli impatti	65
11.4 Consultazione comunicazione e partecipazione	67

11.5 Conclusioni	68
------------------------	----

1. Premessa normativa e metodologica

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

A tal fine, durante la fase di valutazione, sono determinati preventivamente gli effetti significativi diretti e indiretti delle azioni previste dal Piano sulla popolazione, la salute umana, la biodiversità, il territorio, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio nonché l'interazione tra i suddetti fattori.

La procedura di VAS introdotta dalla Direttiva europea nel 2001 (Direttiva 2001/42/CE), è stata recepita a livello statale con il Testo Unico in materia ambientale D.Lgs n. 152 del 2006 .

In Regione Emilia-Romagna per i Piani Urbanistici e Territoriali si applica la L.R. 24/2017 che, in continuità con la previgente L.R. 20/2000, prevede l'integrazione tra la valutazione ambientale e la valutazione territoriale (ValSAT). La LR 24/2017, all'articolo 18 integra compiutamente la valutazione nel processo e nel procedimento di elaborazione degli strumenti di pianificazione.

Inoltre, la L.R. 24/2017 all'art. 19 comma 6, definisce più in dettaglio i casi di esclusione dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale per le varianti che, non riguardando le tutele e le previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, si limitano ad introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.

Il presente adeguamento del PTPR al D.Lgs 42/2004, non rientra esplicitamente in alcuno dei casi di esclusione, pur attenendo a profili che potrebbero risultare impliciti in più di un caso di esclusione, come ad esempio le lettere a), b) e d), trattando nel merito dell'individuazione cartografica di aree già tutelate per legge e di adeguamenti normativi dovuti a leggi sopravvenute che attengono altri piani, con proprie norme e previsioni localizzative. Pertanto, i contenuti e le valutazioni del presente documento di ValSAT tengono conto della particolarità della presente proposta di adeguamento cartografico del PTPR mettendo in luce i profili valutativi più significativi per esso.

Sin dalla prime fasi di costruzione della proposta di Adeguamento del PTPR ci si è uniformati alle disposizioni dell'art. 18 della L.R. 24/2017 per la redazione del Documento di ValSAT, in coerenza, per gli aspetti ambientali, all'allegato VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 comma 6 del D.Lgs 152/2006, ci si è limitati a valutare *i soli effetti significativi sull'ambiente* relativi alle modifiche introdotte con il presente procedimento al PTPR.

Il presente documento di ValSAT è redatto inoltre tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale coordinamento", (approvato con DGR n. 2135/2019). Pur essendo un documento specificatamente concepito come supporto alla formazione dei PUG, tuttavia risulta pertinente nel fornire indicazioni metodologiche, tra le quali il principio generale in base al quale la ValSAT "[...]si presenta quale parte costitutiva del processo che accompagna l'intero percorso di formazione del piano, fornendo nelle diverse fasi la valutazione delle possibili opzioni che si aprono per perseguire, nelle condizioni date, le finalità della pianificazione".

La struttura del presente documento declina i contenuti dell'Allegato VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto della particolarità dell'oggetto del presente procedimento e dando merito anche dei contributi pervenuti nella prima fase di Consultazione preliminare, illustrando:

- Contributi della consultazione, comunicazione e partecipazione;
- Obiettivi e caratteristiche della proposta di adeguamento cartografico del PTPR;
- Sintesi diagnostica del quadro conoscitivo;
- Analisi delle ragionevoli alternative;
- Analisi di coerenza esterna e interna;
- Caratteristiche degli effetti attesi;
- Misure migliorative e di monitoraggio;
- Conclusioni;
- Sintesi non tecnica.

Ciascun capitolo riporta, per ogni tema trattato, i criteri utilizzati e le conseguenti valutazioni specifiche, a riguardo degli adempimenti richiesti per legge che formano la proposta di piano:

- **Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia-Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004)**
- **Estensione delle tutele PTPR a territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio**
- **Adeguamento dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in ottemperanza al principio di competenza di cui all'art. 24 della L.R. 24/2017.**

Infine, come previsto dall'art.10 del D.Lgs n.152/2006, il documento di ValSAT è stato integrato con lo studio di incidenza ambientale (V.Inc.A) per fornire un quadro più esaustivo degli effetti sull'ambiente del presente procedimento.

L'autorità procedente del presente procedimento è l'Area Territorio, città e paesaggio della Regione Emilia-Romagna, presso la quale è stato istituito l'Ufficio di piano con la deliberazione di giunta regionale n. 1875 del 12/11/2018 e la determinazione n. 22742 del 19/11/2025 con la quale il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente ha nominato i componenti dell'Ufficio di piano.

L'autorità competente per la presente Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale è il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia – Romagna, ora Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni, individuata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1392 del 8 settembre 2008 quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della L.R. 13 giugno 2008, n. 9.

2. Consultazione, comunicazione e partecipazione

La comunicazione e la partecipazione in merito al presente Adeguamento al PTPR trovano fondamento nella disciplina statale della VAS e nella LR 24/2017.

Il D.Lgs 152/2006, agli artt. 12-19, configura la valutazione ambientale come processo che accompagna il piano fin dalle sue fasi iniziali, prevedendo la consultazione preliminare con autorità competente e soggetti competenti in materia ambientale (art. 13), la consultazione del pubblico mediante pubblicazione della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, con facoltà per chiunque di presentare osservazioni (art. 14).

La LR 24/2017, agli artt. 18 e 19, integra tali adempimenti nel procedimento di piano, assicurando pubblicità agli esiti della ValSAT, alla dichiarazione di sintesi e al monitoraggio. Inoltre, gli artt. 43 e 44, con riferimento alla formazione dei piani territoriali e delle loro varianti, richiamano i principi di pubblicità e partecipazione dei cittadini e disciplinano la consultazione preliminare con ARPAE, con l'autorità competente in materia ambientale, con i soggetti competenti in materia ambientale, tra i quali sono stati convocati in particolare gli Enti Parco e le Autorità di Bacino, e con tutte le amministrazioni interessate.

Ne deriva che la partecipazione alla formazione del piano non riguarda soltanto gli enti competenti in materia ambientale, ma tutti i soggetti interessati, in coerenza con i principi di trasparenza, inclusività e integrazione propri della ValSAT.

Nel caso del presente procedimento, tale quadro normativo comporta che il percorso di adeguamento del piano debba essere impostato secondo criteri di trasparenza, accessibilità e inclusività, assicurando sia il confronto tecnico con i soggetti istituzionali competenti, sia l'effettiva possibilità di informazione e di partecipazione da parte di tutti gli interessati. La comunicazione e partecipazione, pertanto, vanno intese non soltanto come raccolta di apporti istruttori o osservazioni formali, ma come elementi funzionali a migliorare la qualità conoscitiva del piano e la consapevolezza dei valori paesaggistici che il Piano si propone di perpetuare e gestire correttamente.

2.1 Svolgimento ed esiti della Consultazione preliminare

E' innanzitutto necessario precisare la ricognizione dei beni paesaggistici, principale contenuto della presente proposta, costituisce una prima parte delle più ampie attività di co-pianificazione sciolte della Regione e dal MiC all'interno del Comitato Tecnico Scientifico che ha il compito adeguare il PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004.

Come illustrato nella Relazione generale (paragrafo 1.3) la Regione e il MiC hanno condiviso, di mettere a disposizione di Comuni e Unioni i risultati di questa attività di ricognizione al fine della loro integrazione nella formazione dei piani urbanistici già a partire dal 2020. In anticipazione rispetto all'apertura del presente procedimento, gli esiti della ricognizione dei beni paesaggistici sono stati progressivamente pubblicati come migliore quadro conoscitivo condiviso e resi disponibili in formato vettoriale attraverso il Catalogo Dati Minerva ([Benvenuti - minERva](#)) e il Webgis del Patrimonio Culturale - Emilia-Romagna ([WebGIS del Patrimonio culturale - Emilia-Romagna](#)). Questo ha permesso di svolgere una prima consultazione con gli Enti e gli operatori interessati, che ha condotto a un progressivo affinamento delle metodologie di individuazione e una verifica informale delle conseguenti perimetrazioni.

Il procedimento di adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è stato avviato il 24 novembre 2025 con l'apertura formale della Consultazione Preliminare presso l'Auditorium del Complesso monumentale della Pilotta a Parma. Altri due incontri di Consultazione preliminare, con analoghi contenuti, si sono svolti il 25 novembre a Ravenna (presso la sede della Provincia) e il 1° dicembre a Bologna presso l'Aula Magna Irma Bandiera di Viale Aldo Moro 30.

Come previsto dall'Intesa sottoscritta dalla Regione con il Segretariato regionale del MiC nel 2024 la consultazione preliminare è stata organizzata con la partecipazione del MiC e delle Soprintendenze competenti per territorio.

Con prot. Prot. 04/11/2025. 1087982.U, è stata convocata la consultazione preliminare di ARPAE, dell'autorità competente per la valutazione ambientale di cui all'articolo 19, comma 3, e dei soggetti competenti in materia ambientale, anche ai fini della consultazione del documento preliminare di ValSAT, oltre alle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 44 comma 1. Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti invitati:

Ministero della Cultura:

Servizio V DGABAP; Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna; Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara; Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, e Rimini; Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste;

Regione Emilia-Romagna:

Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni, come autorità competente in materia ambientale;

Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane; Settore difesa del territorio; Settore patrimonio culturale; Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni; Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare.

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

ARPAE Emilia-Romagna:

ARPAE Piacenza; ARPAE Parma, ARPAE Reggio Emilia; ARPAE Modena; ARPAE Bologna; ARPAE Ferrara; ARPAE Ravenna; ARPAE Forlì-Cesena; ARPAE Rimini.

Enti Forestali:

Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna; Gruppo Carabinieri Forestale – Bologna; Gruppo Carabinieri Forestale – Ferrara; Gruppo Carabinieri Forestale –Forlì-Cesena; Gruppo Carabinieri Forestale – Modena; Gruppo Carabinieri Forestale – Piacenza; Gruppo Carabinieri Forestale – Parma; Gruppo Carabinieri Forestale – Ravenna; Gruppo Carabinieri Forestale – Reggio Emilia; Gruppo Carabinieri Forestale – Rimini.

Enti Parco:

Reparto CC Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano Ventasso; Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano; Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale; Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po; Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina; Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca; Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio.

Autorità di Bacino e Agenzie interregionali:

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

Comuni della Regione Emilia-Romagna

Unioni di Comuni della Regione Emilia- Romagna

ANCI Emilia-Romagna

Enti di area vasta:

Città Metropolitana di Bologna; Provincia di Ferrara; Provincia di Forlì-Cesena; Provincia di Modena; Provincia di Parma; Provincia di Piacenza; Provincia di Ravenna; Provincia di Reggio Emilia; Provincia di Rimini.

Regioni contermini:

Regione Marche - Settore Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica; Regione Toscana - Settore tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio; Regione Liguria - Direzione generale politiche abitative, territorio e demanio costiero; Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia, Territorio; Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi; Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale.

Repubblica di San Marino

Complessivamente alle sedute hanno partecipato: ARPAE, l'Autorità di Bacino del Po, la Città Metropolitana e le 8 Province, 110 Comuni e 10 Unioni di Comuni, l'Ente Parco Emilia Occidentale e l'Ente Parco Emilia Centrale, il MASE, le Regioni contermini (Liguria, Piemonte, Veneto).

In tale sede, sono stati presentati gli obiettivi strategici ([link alle presentazioni](#)) che si intendono perseguire e gli [Elaborati della Consultazione Preliminare](#) pubblicati nella pagina web dedicata ([Consultazione preliminare - Paesaggio - Territorio](#)).

Le presentazioni hanno dato conto:

- degli obiettivi dell'adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio per il sistema di pianificazione regionale;
- della ricognizione dei Beni paesaggistici, art. 136 del D.Lgs 42/2004;
- della ricognizione dei Beni paesaggistici, art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- della digitalizzazione dei Beni paesaggistici artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

Ad esito degli incontri sono pervenuti i seguenti contributi.

Contributo (prot.) / Soggetto		Temi principali/ Richieste	Considerazione del contributo e suo recepimento	Documenti di Piano
PG 24.11.2025.115986 4.E – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	1	L'Ente evidenzia che il territorio della Regione Emilia-Romagna non rientra nel bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, e pertanto informa che non parteciperà al procedimento di aggiornamento cartografico in oggetto.	Si prende atto che non vi sono contributi integrativi	
	2	L'Ente mette comunque a disposizione dei propri strumenti digitali, dei link al sito ufficiale e pertinenti al presente ad una <i>web-app</i> specifica per la consultazione delle cartografie dei Piani di Bacino, utili per monitorare la pericolosità idraulica, geomorfologica e la tutela delle risorse idriche	Si è valutato che i dati segnalati non sono pertinenti al presente procedimento	

PG 27.01.2026.006280 8.E - Settore Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Bologna	1	Si chiede di precisare gli effetti dell'adeguamento del PTPR sul PTM vigente e in particolare sull'Allegato B al Piano della Città Metropolitana di Bologna, costituito dalle parti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che rimangono in vigore in quanto hanno valore di PTPR.	Nella elaborazione della proposta di piano sono state specificate le tre tipologie di beni paesaggistici che hanno diretta corrispondenza sostanziale con le tutele proprie del PTPR e le modalità di raccordo e prevalenza delle perimetrazioni individuate rispetto a quelle contenute nel PTCP.	Relazione Generale, paragrafi 1.5 e 1.6. Norme, art. 4 bis.
	2	Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione di bosco e alla cartografia di riferimento per il sistema forestale.	Si è meglio specificato tale aspetto nella Relazione Generale e nella proposta di modifica delle Norme (che non faceva parte della documentazione della Consultazione Preliminare)	Relazione Generale paragrafo 1.6. Norme, artt. 10 e 25quater.
PG 28.01.2026.006979 4.I - Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Autorità competente	1	Nel parere si ritiene fondamentale: che il processo prosegua coinvolgendo attivamente cittadini e stakeholder, in linea con la "Carta d'intenti per la Trasparenza", e ricorda l'obbligo normativo di documentare chiaramente come i contributi ricevuti siano stati valutati e integrati nel piano. Dal punto di vista dei contenuti tecnici: . .	E' stato opportunamente integrato il documento di ValSAT	Cap. 1 e 2 del presente documento di ValSAT.
	2	Viene condivisa l'impostazione che definisce l'adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del paesaggio come un'operazione dichiarativa e riassuntiva di vincoli già vigenti, motivo per cui non sono ritenuti necessari ulteriori approfondimenti di sostenibilità per questa parte specifica	Si mantengono i contenuti già sviluppati	Integrazione nel presente documento di ValSAT dei contenuti già presentati in consultazione preliminare.

	3	In riferimento alle modifiche relative all'adeguamento normativo dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e all'estensione delle tutele del PTPR ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, si richiede l'analisi delle ragionevoli alternative, inclusa l'opzione zero.	È stata introdotta e sviluppata l'analisi delle ragionevoli alternative, compresa l'opzione zero, sia per i temi evidenziati dal contributo, sia per l'adeguamento normativo in materia di tutela dei corpi idrici e sotterranei di cui all'art. 28 comma 1 del PTPR, a seguito del contributo pervenuto dall'Area Tutela e gestione delle acque della Regione Emilia-Romagna	Capitolo 5 del presente documento di ValSAT.
	4	Approfondire la coerenza esterna del piano, in particolare con gli obiettivi della Strategia regionale Agenda 2030 e con le Strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.	Sono state sviluppate sia le analisi di coerenza esterna che quelle di coerenza interna per tutti i contenuti della proposta di piano	Capitolo 6 del presente documento di ValSAT.
	5	L'autorità concorda sulla natura tendenzialmente positiva degli effetti ambientali derivanti dall'estensione delle tutele del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, ma richiede che tali impatti siano quantificati, identificando con precisione quali servizi ecosistemici ne trarranno beneficio	Sono stati analizzati gli effetti attesi dell'estensione delle tutele del PTPR sia sulle diverse componenti ambientali che rispetto ai servizi ecosistemici.	Paragrafo 7.2 del presente documento di ValSAT.
	6	Per quanto riguarda il tema del dissesto idrogeologico, il contributo giudica corretto il mantenimento transitorio delle disposizioni del PTPR in attesa del completamento del quadro dei piani di assetto idrogeologico, raccomandando di indicare ai comuni quali documenti regionali utilizzare per l'aggiornamento dei loro piani urbanistici.	Il contributo è superato poiché sono nel frattempo intervenute l'adozione del progetto di variante di estensione del PAI Po ai bacini Reno, Romagnoli e Marecchia – Conca, (delibera CIP ADBPO 13/2025) e l'adozione del Piano assetto idrogeologico Frane, (delibera CIP AUBAC 58/2025), dei quali sono già operative le norme di salvaguardia	Relazione Generale, capitolo 3, paragrafo 3.2. Relazione di Quadro Conoscitivo, capitolo 3, paragrafo 3.1.

	7	Si chiede inoltre l'adozione di un sistema di monitoraggio basato su indicatori collegati agli obiettivi	Il monitoraggio è stato sviluppato con particolare attenzione ai processi di adeguamento della carta dei vincoli del PUG, (azione rilevante per assicurare l'efficacia della proposta di piano) e di aggiornamento della ricognizione dei beni paesaggistici	Capitolo 9 del presente documento di ValSat.
	8	Infine si chiede la redazione di una Valutazione d'Incidenza (VincA) per analizzare i possibili effetti del piano sui siti della Rete Natura 2000.	Lo studio di Incidenza è stato opportunamente integrato	Capitolo 8 del presente documento di ValSAT
PG 23.02.2026.116222 1.I - Area Tutela e Gestione Acqua	1	Nel contributo si evidenzia che la disciplina dell'art. 28 comma 1 del PTPR, relativa alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, risulta oggi superata dall'evoluzione normativa e pianificatoria successiva. La tutela delle acque è ormai governata da strumenti settoriali specifici, in primo luogo dal Piano di Tutela delle Acque e, a scala distrettuale, dai Piani di gestione del distretto idrografico, viene inoltre richiamato il tema della coerenza tra piano paesaggistico e pianificazione di settore. Si sottolinea inoltre che il nuovo PTA in fase di elaborazione contiene l'aggiornamento delle Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano su tutto il territorio regionale grazie alla disponibilità di nuovi dati e strati informativi, che comporterà anche il superamento delle disposizioni in materia contenute nei vigenti PTCP.	Si condivide il contenuto del parere con conseguente integrazione della proposta di adeguamento normativo del titolo III del PTPR.	Relazione Generale, capitolo 3, paragrafi 3.4; 3.5 Relazione di Quadro Conoscitivo capitolo 3, paragrafo 3.3. Integrazione del presente documento di ValSAT.
	2	Il contributo propone, nell'ambito dell'adeguamento del PTPR, l'introduzione di una disposizione che preveda	Si propone di inserire, all'interno delle Norme di Attuazione del PTPR il comma 1 bis all'art. 28	Capitoli 4, 5, 6 e 7 del presente documento di ValSAT.

		l'applicabilità dell'art. 28 comma 1 del PTPR medesimo fino alla data di adozione del nuovo PTA, con conseguente abrogazione della norma a decorrere della medesima data.	che prevede la sospensione dell'efficacia delle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo dal momento dell'adozione del nuovo Piano di Tutela delle Acque e la loro definitiva cessazione a seguito dell'approvazione del medesimo Piano.	Norme, art. 28 comma 1 bis
--	--	---	--	----------------------------

Infine, all'indirizzo mail appositamente creato per quesiti, risposte e informazioni inerenti il processo di Adeguamento cartografico del PTPR (AdeguamentoPTPR@regione.emilia-romagna.it), a seguito delle sedute di Consultazione preliminare, alcuni Comuni e enti coinvolti hanno espresso alcuni dubbi e problematiche, prevalentemente di accesso ai documenti, che possono essere sintetizzate in tre tematiche principali:

1. Efficacia temporale delle individuazioni cartografiche e gestione delle autorizzazioni paesaggistiche

Vengono chiesti ragguagli rispetto alla data di decorrenza dei nuovi vincoli derivanti dalle definizioni aggiornate di beni come "boschi" e "laghi".

I comuni chiedono in dettaglio in quale fase del procedimento le nuove perimetrazioni diventino efficaci per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; come gestire dal punto di vista amministrativo alcune casistiche su manufatti che, a seguito della ricognizione, potrebbero ora trovarsi in aree vincolate ma senza avere precedenti autorizzazioni.

2. Aspetti cartografici e definizioni tecniche

Alcuni enti segnalano la possibilità che vi siano errori materiali su alcuni vincoli o segnalano shapefile mancanti o correzione di refusi nei link della documentazione metodologica. Altri chiedono informazioni in merito alle esclusioni dal vincolo previste dal Codice (art. 142, comma 2) per le aree che al 1985 erano già delimitate come zone urbanizzate (A e B).

3. Supporto tecnico e accessibilità dei dati

Vi sono richieste riguardo difficoltà tecniche nell'apertura di file allegati alle metodologie di ricognizione e necessità di aggiornamento sul caricamento di nuovi dati cartografici.

Alla quasi totalità di questi quesiti e segnalazioni è stata data risposta attraverso interlocuzioni via e-mail, tenuto conto dei contenuti che non richiedono modifiche alla documentazione ma chiarimenti in merito all'interpretazione degli stessi e tenuto conto del fatto che le Norme non erano state oggetto della Consultazione Preliminare. In particolare:

- con riferimento all'efficacia (punto 1), si ritiene che la stessa proposta di Piano risponda esaurientemente.
- per quanto concerne il punto 2 sono state accolte le segnalazioni e si sono corrette le disfunzionalità dei link e i refusi nelle metodologie segnalati. È stato inoltre specificato nei documenti di piano che il procedimento di adeguamento cartografico non ha ad oggetto le aree escluse dal vincolo previste dal Codice (art. 142, comma 2), come esplicitato all'art. 25quater, comma 1 delle Norme.

2.2 I percorsi di comunicazione e partecipazione

L'attività di informazione e diffusione dei contenuti della prima fase di Adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio, avviata con la consultazione preliminare, è proseguita attraverso numerose iniziative e appuntamenti rivolti a una pluralità di portatori di interesse e interlocutori. Tali attività sono state finalizzate, da un lato, a mantenere elevata la consapevolezza sui contenuti e sugli effetti dell'Adeguamento e, dall'altro, a promuovere la sensibilizzazione verso i Beni paesaggistici che la tutela riconosce. Gli appuntamenti e le iniziative di partecipazione e comunicazione già in corso, come richiesto dalla LR 24/2017, proseguiranno e si concentreranno anche nella fase procedimentale dell'Assunzione. Questa fase corrisponde infatti al periodo cosiddetto di deposito, durante il quale, ai sensi dell'art. 45, commi 3-6, della LR 24/2017, chiunque può formulare osservazioni al Piano.

La fase del deposito costituisce un momento cruciale per comunicare e aprire il confronto con cittadini e portatori di interesse sui contenuti della pianificazione in corso di adeguamento. Le attività già attuate nei mesi precedenti il deposito hanno rappresentato, in questo senso, uno strumento opportuno ed efficace per rendere più agevole e immediato il confronto con i documenti assunti e, di conseguenza, per favorire la presentazione di eventuali osservazioni.

A tal fine l'Ufficio di Piano si è posto l'obiettivo di intercettare interlocutori differenziati sia nel periodo compreso tra la consultazione preliminare e l'Assunzione, sia durante il periodo di deposito: i soggetti istituzionali che partecipano formalmente al procedimento di approvazione dell'Adeguamento; gli Ordini e Collegi professionali che operano nell'ambito delle trasformazioni del territorio e del paesaggio; le associazioni e gli organismi impegnati nella salvaguardia dei beni comuni, in particolare quelli legati all'ambiente, al paesaggio e alla fruizione del territorio; nonché i cittadini, coinvolti in attività di divulgazione e sensibilizzazione.

Oltre agli appuntamenti della consultazione preliminare, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 44, comma 5, sono stati avviati incontri informativi rivolti agli enti, alle istituzioni e ai rispettivi tecnici, aventi a oggetto i contenuti pianificatori dell'adeguamento cartografico del PTPR e la valorizzazione dei beni paesaggistici.

In particolare:

- Gli incontri del 22 e 27 gennaio e del 18 febbraio, nell'ambito di giornate formative destinate ai Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna, promosse dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane della Regione, in collaborazione con il Comando regionale dei Carabinieri Forestali.
- Il 21 aprile 2026, la giornata formativa e informativa sui contenuti dell'adeguamento cartografico del PTPR presso la Sala 20 maggio 2012, in Viale della Fiera 8 a Bologna, indirizzata in particolare agli Ordini e Collegi professionali (architetti, agronomi, ingegneri, geometri), alle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi (Legambiente, Italia Nostra, FAI), nonché a Comuni, Unioni, Province e Città metropolitana, che ha registrato la presenza di circa 200 partecipanti.
- Il 7 maggio 2026, l'appuntamento di divulgazione e sensibilizzazione "Custodi di bellezza: valori e opportunità per i Beni paesaggistici", organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Seminare paesaggi" presso l'Archivio Biblioteca Emilio Sereni a Gattatico, che ha visto la partecipazione di circa cento persone, tra amministratori, professionisti e tecnici di Comuni, Unioni e Province.

Per intercettare l'interesse e favorire il coinvolgimento della società civile, dei cittadini e delle associazioni e organizzazioni costituite per la tutela di interessi diffusi negli ambiti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e della fruizione sostenibile del territorio, l'Ufficio di Piano ha avviato una riflessione sulle modalità più appropriate ed efficaci per accompagnare il processo in corso e per sensibilizzare tali interlocutori al valore delle parti di territorio che costituiscono i Beni paesaggistici e che, con questo Adeguamento, entrano nella pianificazione regionale. Se infatti il procedimento si occupa di tipologie di Beni, relative metodologie di individuazione e conseguente definizione di perimetri;

Se l'oggetto dell'Adeguamento cartografico riguarda solo alcuni aspetti tecnici dei Beni paesaggistici (la metodologia di individuazione e la conseguente definizione dei perimetri) tuttavia il loro valore è dato dalla loro "consistenza materiale" che rappresenta la varietà e l'eccellenza dei paesaggi emiliano-romagnoli: dai circhi glaciali, alle ville e ai parchi, fino al Delta del Po. È apparso pertanto opportuno

promuovere un'attività capillare di sensibilizzazione, capace di restituire anche al cittadino comune il senso di un'operazione che, a una prima lettura, potrebbe apparire meramente tecnica.

Si è ritenuto, in particolare, che un veicolo efficace per rappresentare i valori e la varietà dei beni paesaggistici potesse essere il linguaggio fotografico, che nel suo stesso esprimersi coglie la definizione di paesaggio della Convenzione europea quale *"determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*. Lo scatto fotografico, più o meno consapevole, implica infatti una percezione e un'interpretazione del luogo, che si manifestano attraverso la scelta del soggetto, del punto di vista, dello zoom, dell'inquadratura, dell'ora del giorno, della luce e di molti altri elementi.

Le iniziative di "lettura" delle aree e degli immobili di notevole interesse pubblico attraverso l'immagine fotografica si sono concretizzate in due progetti: il contest fotografico "Sguardi sul Paesaggio", aperto a tutti, e il racconto fotografico dell'artista Luca Capuano, finalizzato alla realizzazione dell'Atlante fotografico degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico "Di felci di faggi di dune", un volume di oltre 500 fotografie dedicato ai 207 beni paesaggistici riconosciuti sul territorio regionale.

Entrambi i progetti, realizzati congiuntamente da Regione Emilia-Romagna e MiC, hanno portato alla realizzazione e alla diffusione di due mostre fotografiche, che stanno raggiungendo tutte le Province e la Città metropolitana di Bologna.

Il contest, organizzato anche con la collaborazione di Touring Club Italiano – Emilia-Romagna, Club Alpino Italiano - Comitato Scientifico Regionale Emilia-Romagna, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – Emilia-Romagna, Rete degli Osservatori locali per il Paesaggio dell'Emilia-Romagna, ha raccolto più di 2.000 immagini da parte di centinaia di autori: fotografi professionisti, amatori e cittadini attenti al territorio. Tra queste, una giuria ha selezionato 60 immagini dedicate ai Beni paesaggistici dell'intera regione e, in particolare, alcune fotografie vincitrici che rappresentano idealmente i paesaggi più iconici.

La narrazione del paesaggio regionale proposta da Luca Capuano si sviluppa, nella mostra "Di felci di faggi di dune", attraverso ventitré scatti che raccontano la complessità e la varietà del mosaico paesaggistico dell'Emilia-Romagna: bellezze naturali, ville e giardini storici, complessi insediativi, spazi modellati dall'agricoltura e dall'opera dell'uomo. Gli scatti riconoscono il valore di paesaggi in cui natura, storia e presenza umana si intrecciano e continuano a far parte della vita quotidiana delle comunità. Attraverso lo sguardo fotografico di Luca Capuano, i luoghi sono raccontati con un approccio volutamente realistico e non celebrativo: non paesaggi-icona, ma paesaggi vissuti. Ne emerge un racconto visivo che invita a riconoscere il paesaggio non come semplice immagine da contemplare, ma come esperienza quotidiana e bene comune, parte integrante dell'identità dei territori e delle comunità che li abitano.

Le esposizioni sono in corso di circuitazione sull'intero territorio regionale, con una diffusione volutamente capillare, al fine di coinvolgere il maggior numero di visitatori nell'esperienza di immersione nei paesaggi regionali e di stimolare un percorso di consapevolezza sul valore dei Beni paesaggistici.

Le tappe di "Sguardi sul paesaggio" hanno preso avvio con la cerimonia di premiazione del 14 marzo a Bologna, presso la Pinacoteca Nazionale, dove la mostra è rimasta fino al 6 aprile. Seguono le tappe:

18 aprile – 23 maggio | Biblioteca Malatestiana, Cesena

6 – 21 giugno | Museo Nazionale, Ravenna

10 – 26 luglio | Rocchetta Mattei, Grizzana Morandi

25 agosto – 6 settembre | Museo di Casa Cervi, Gattatico

13 – 27 settembre | Complesso monumentale della Pilotta, Parma

7 – 22 novembre | Palazzo Ducale, Sassuolo

dicembre | Cappella di Palazzo Farnese, Piacenza

La mostra fotografica “Di felci Di Faggi di Dune” di Luca Capuano è stata inaugurata presso la sede dell’Assemblea legislativa a Bologna il 17 marzo 2026, dove è rimasta fino al 26 marzo, per poi essere esposta a Parma, presso il Complesso Monumentale della Pilotta, dall’11 al 26 aprile.

Le inaugurazioni di tutte le tappe di entrambe le mostre sono accompagnate da incontri di presentazione dedicati ai cittadini e agli Ordini professionali, con il duplice obiettivo di presentare la mostra e di informare sul procedimento di Adeguamento in corso.

A oggi sono stati organizzati i seguenti eventi:

14 marzo 2026 – evento informativo e contestuale inaugurazione della mostra “Sguardi sul paesaggio”, presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna;

17 marzo 2026 – presentazione e inaugurazione dell’Atlante fotografico delle aree e degli immobili di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) e della relativa mostra fotografica “Di felci di faggi di dune”, presso la sede espositiva dell’Assemblea legislativa regionale, al piano ammezzato di Viale Aldo Moro 50 a Bologna, indirizzata ai Consiglieri regionali, agli Ordini professionali e ai dipendenti regionali;

13 aprile 2026 – evento informativo e presentazione dell’Atlante e della mostra fotografica “Di felci di faggi di dune”, presso il Complesso Monumentale della Pilotta a Parma;

18 aprile 2026 – evento informativo e contestuale inaugurazione della mostra “Sguardi sul paesaggio”, presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena;

13 maggio 2026 – convegno di divulgazione e sensibilizzazione presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena;

5 giugno 2026 – evento informativo e contestuale inaugurazione della mostra “Sguardi sul paesaggio”, presso il Museo Nazionale di Ravenna.

Nel periodo di deposito, in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Bologna, si procederà alla realizzazione di incontri capillari di confronto e divulgazione dei contenuti dell’Adeguamento, specificamente rivolti ai tecnici di Comuni e Unioni responsabili dei procedimenti paesaggistici e degli Uffici di Piano, in particolare al fine di risolvere eventuali dubbi per l’elaborazione delle osservazioni e chiarire gli effetti della salvaguardia una volta che il Piano sarà adottato.

3. Sintesi degli obiettivi e contenuti della proposta di adeguamento cartografico del PTPR

Il Piano Paesaggistico dell'Emilia-Romagna, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, è un piano territoriale paesaggistico formatosi in base al dettato della legge 431 del 1985. È un piano che continua a svolgere un ruolo determinante per il sistema di pianificazione regionale e pertanto, a trent'anni dalla sua approvazione, necessita di essere adeguato alla legislazione sopravvenuta, in particolare al D.Lgs 42/2004.

Il piano persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche ed ambientali attraverso specifiche normative d'uso declinate in obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni da applicarsi innanzitutto ai Sistemi, Zone ed Elementi, ma **non comprende la ricognizione dei beni paesaggistici**, per come è **disciplinata e resa obbligatoria** dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004 (di seguito Codice).

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 135 e 143 comma 1 lett. b), c) e d) del Codice, la Regione e il MiC hanno intrapreso le attività di co-pianificazione per quanto concerne i beni paesaggistici in seno al Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) all'uopo costituito. Avendo concluso l'attività di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, hanno congiuntamente ritenuto opportuno darne formale riconoscimento, mentre proseguono le attività relative alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.

L'adeguamento cartografico del PTPR è quindi volto a recepire formalmente nel PTPR vigente la ricognizione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice e costituisce la prima fase di adeguamento complessivo del Piano paesaggistico richiesto dal Codice (art. 143, comma 1, lettere b), c) e d)), come già previsto nell'intesa sottoscritta con il MiC nel 2024 (RPI 26/02/2024.0000197), e nella DGR n. 265 del 20/02/2024 di approvazione della stessa. **Si tratta quindi di una ricognizione di tutele che hanno già il loro fondamento giuridico negli atti istitutivi dei beni dell'art. 136 o nelle definizioni dell'art. 142 del Codice.**

La loro precisa individuazione sul territorio ha tuttavia scontato diverse difficoltà, determinando incertezze e, in alcuni casi, lacune applicative della tutela paesaggistica.

Obiettivo primario dell'adeguamento cartografico è pertanto quello di assicurare la certezza nella individuazione dei beni paesaggistici a supporto di una corretta applicazione della tutela e della elaborazione della Tavola dei vincoli, elemento costitutivo dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG).

A questo nuovo contenuto si intende dare evidenza con elaborati cartografici dedicati (**Elaborato 1**) e l'introduzione di un nuovo titolo nell'apparato normativo al fine di agevolarne la consultazione da parte degli Enti, professionisti e cittadini nella applicazione dell'autorizzazione paesaggistica. Le metodologie che contengono i criteri per assicurare coerenza ed uniformità alle attività ricognitive, parte integrante della documentazione di Piano, sono contenute negli **Allegati A e B**, in particolare:

- Allegato A metodologia di ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, del D.Lgs 42/2004;
- Allegato B criteri e le metodologie di ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
 - Allegato B.1 Metodologia di ricognizione dei territori contermini ai laghi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b) del D.Lgs 42/2004.
 - Allegato B.2 Metodologia di ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004.
 - Allegato B.3 Metodologia di ricognizione dei territori coperti da foreste e boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004.

- Allegato B.4 Metodologia di ricognizione delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs 42/2004.
- Allegato B.5 Metodologia di ricognizione delle zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs 42/2004.

Gli allegati B comprendono metodologie specifiche (B.1-B.5) che il CTS ha ritenuto di dover declinare per alcune categorie di beni dell'art. 142 del Codice. I criteri esplicitati e utilizzati sono improntati al riconoscimento dei beni sulla base di dati oggettivi e non discrezionali, che **consentono di attestare la loro sussistenza e consistenza, con un dettaglio cartografico che permette la loro immediata applicabilità nonché il loro aggiornamento nel tempo.**

Un ulteriore obiettivo che si persegue è quello di **assicurare il mantenimento di una coerenza complessiva al Piano vigente** e per **questo sono state individuate le tutele del PTPR che hanno una diretta corrispondenza sostanziale con le categorie dell'art. 142 del Codice**, ovvero:

- **le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica** dell'art. 142, comma 1, lett. d), **disciplinate dall'art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare** e dall'art. 35 *Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive*
- **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici** dell'art. 142, comma 1, lett. h), **disciplinate dall'art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale**
- **i territori coperti da foreste e boschi [...]** dell'art. 142, comma 1, lett. g), **disciplinati dall'art. 10 Sistema forestale e boschivo.**

Per questi casi particolari la proposta consiste **nel far coincidere l'individuazione spaziale delle tutele del PTPR con quella dei beni paesaggistici**, evitando così la compresenza di perimetri diversi sullo stesso oggetto e assicurando il coordinamento, sia di definizione sia di individuazione cartografica, delle tutele dei PTCP con i rispettivi beni paesaggistici.

Considerando che il PTPR è composto dai nove Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, che in attuazione della previgente L.R. 20/2000 lo hanno articolato e specificato cartograficamente, la proposta di modifica delle norme supera le definizioni differenti e le cartografie discordanti delle tutele in oggetto, assicurando al contempo l'automatica applicabilità delle discipline vigenti (anche quelle dei PTCP).

In particolare, per il sistema forestale e boschivo, con l'adeguamento cartografico si intende allineare la definizione di bosco dell'art. 10 del PTPR alla vigente legislazione nazionale in materia, ovvero a quella dei territori coperti da foreste e boschi dell'art. 142 comma 1 lett.g) del Codice. Si uniforma in tal modo la definizione del bosco, sia come componente del sistema forestale boschivo di diretta competenza regionale, definito e cartograficamente aggiornato in modo uniforme per tutto il territorio dalla Regione, sia come ambito di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica.

Tra le componenti del bosco da sottoporre a tutela, nel quadro di revisione complessiva di diversi strumenti regionali, si è ritenuto opportuno inserire i castagneti da frutto in attualità di coltura, ritenuti una risorsa strategica per il territorio regionale (vedi paragrafo 1.6 della Relazione Generale).

Per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale rimane inoltre valida la possibilità dell'articolo 10 del PTPR di individuare e sottoporre a specifica disciplina altre componenti arboreo/arbustive diverse dal bosco, quali gli esemplari arborei singoli o in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela, in coerenza con nuovo sistema di competenze definito dalla LR 24/2017.

Tale modifica è coerente con la tutela del sistema forestale e boschivo declinata finora dai PTCP ed intende superare la concreta difficoltà tecnica di distinguere un castagneto abbandonato da uno in attualità di coltura e, conseguentemente, chiarire il campo di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica in caso di riconversione. Le attività necessarie al ripristino di castagneti abbandonati e alla gestione di castagneti in attualità di coltura, sempre nei limiti dettati dagli strumenti e regolamenti in

materia forestale (attuale Regolamento Forestale), sono in tal modo esentate dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice. All'autorizzazione paesaggistica restano invece soggetti tutti gli interventi di trasformazione che comportino l'eliminazione o la modifica del bosco (sia di natura edilizia, che di altro tipo).

La nuova definizione di bosco e la conseguente individuazione cartografica che prevede meccanismi di aggiornamento continuo, hanno come effetto quello di estendere le disposizioni dell'articolo 10 anche alle neoformazioni boschive che nella maggioranza dei casi non vengono attualmente riconosciute dalle cartografie dei PTCP che scontano un mancato aggiornamento.

Al fine di mantenere sostanzialmente inalterata l'attuale disciplina del bosco, la proposta prevede inoltre di integrare le disposizioni dell'articolo 10 per meglio coordinarle con la normativa e gli strumenti di prevenzione incendi e di salvaguardia degli habitat di interesse comunitario.

Infine, si evidenzia che durante le analisi, i raffronti e le comparazioni delle varie cartografie, necessari per la ricognizione delle aree di cui all'art. 142 comma 1 lett. m), sono emersi alcuni errori materiali e inesattezze di perimetrazione delle zone archeologiche individuate dall'art. 21 del PTPR, in particolare dei "complessi archeologici", che in molti casi hanno una coincidenza nelle evidenze e motivazioni archeologiche con le aree decretate ai sensi della Parte II del Codice.

In analogia con quanto previsto dagli artt. 7-8 del PTPR, si è inteso rettificare gli errori cartografici che riguardano alcune delimitazioni delle zone art.21 del PTPR per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici aggiornati e in scala maggiore e facendole coincidere le tutele della Parte II del Codice laddove sostanzialmente corrispondenti.

Tali rettifiche, contenute nell'Elaborato 3 "Rettifiche cartografiche delle tutele dell'art. 21 del PTPR", ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 sono escluse dalla ValSAT, tuttavia si citano per trasparenza e completezza del procedimento in corso.

Il Quadro Conoscitivo è inoltre integrato, con l'inserimento dei perimetri dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, poiché ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs 42/2004, il piano, nella successiva fase di adeguamento al Codice, dovrà valutare e individuare, per ciascun Ambito, le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs42/2004. In quanto mero elemento conoscitivo, questa integrazione non è soggetta a ValSAT.

Ulteriore adempimento, resosi necessario a seguito dell'aggregazione alla Regione E-R dei territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, avvenuta ai sensi della Legge 84/2021, **riguarda l'adeguamento del PTPR al nuovo perimetro del territorio regionale** e consiste sia nella ricognizione dei beni paesaggistici, sia nella completa individuazione delle tutele del PTPR per i nuovi territori, come previsto dall'art. 6 della legge regionale n.18/2021 (Misure per l'attuazione della legge 84/2021), nell'ambito dell'adeguamento degli stessi alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24.

La Legge Regionale n. 24/2017, infatti, afferma il principio dell'integrazione tra la tutela del paesaggio regionale e i processi di pianificazione territoriale e urbanistica. In tale quadro, la Regione è responsabile della definizione di una politica paesaggistica unitaria e condivisa. Ai sensi dell'art. 64 della medesima legge, al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è attribuito il compito di individuare gli obiettivi e le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, tenendo conto dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano i diversi contesti regionali.

L'estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio prevede l'individuazione e il riconoscimento dei valori paesaggistici dei territori comunali, che comporranno la

proposta della tutela. Tale proposta è organizzata per sistemi, zone ed elementi, in coerenza con la struttura del Piano vigente, con l'intento di garantire una piena integrazione dei due Comuni nel sistema regionale della tutela paesaggistica.

Da ultimo, la variante in corso offre l'occasione per **adeguare i contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** semplificando al contempo alcuni procedimenti che riguardano contenuti che non hanno attinenza con il paesaggio, così come disciplinato dal Codice.

Tali materie furono inserite tra gli ambiti di disciplina del PTPR approvato nel 1993, quando non erano ancora presenti i piani settoriali che avrebbero dovuto assolvere alle disposizioni normative statali della L. 183/1989, del D.Lgs 152/99 poi ulteriormente sviluppate nel D.Lgs 152/06 "Codice dell'ambiente". In particolare, la disciplina statale relativa alle frane ha assunto una propria specificità e autonomia con la istituzione delle Autorità di bacino e la approvazione dei rispettivi Piani di assetto idrogeologico (PAI), rendendo superata e inappropriata la sua collocazione all'interno del Piano paesaggistico regionale. Analogamente la disciplina in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei è confluita all'interno del Piano di Tutela delle Acque PTA, che si configura anch'esso come piano di settore.

Per quanto riguarda il dissesto, al momento attuale risultano ancora contemporaneamente vigenti sia i PAI che le norme (gli artt. 26, 27 e 29) e le cartografie del PTPR, come declinate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, con la precisazione che:

- a) sui territori delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, in forza delle intese stipulate con l'Autorità di Bacino del Po, il PTCP ha assunto anche valore ed effetto di PAI;
- b) per i territori della Romagna sono in vigore le norme di salvaguardia della variante di estensione del Pai-Po, adottata da parte della Conferenza istituzionale permanente nella seduta del 18 dicembre 2025, pubblicata sul sito web dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 30/12/2025 e sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2026, che integra e supera i precedenti Piani di assetto idrogeologico elaborati per singoli bacini. Per le porzioni che interessano parte dei Comuni di Montecopiolo, Saludecio e Mondaino (RN) ricompresi nel bacino del fiume Foglia (ex PAI Marecchia Conca) e parte del comune di Verghereto (FC), ricompreso nel bacino del fiume Tevere, di competenza dell'AUBAC, è stato adottato dalla Conferenza istituzionale permanente nella seduta del 31 luglio 2025 il PAI distrettuale frane, e anche qui sono già vigenti le norme di salvaguardia.

Per quanto concerne la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, disciplinati dall'art. 28 comma 1 del PTPR, è stato approvato il PTA regionale (D.A.L. n.40 del 21/12/2005) che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. 152/99, (poi riportato all'art. 94 del D.Lgs 152/06) ha delimitato e dettato la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, inoltre, come evidenziato dall'Area Tutela e Gestione Acqua nel contributo pervenuto in sede di consultazione preliminare con prot. n. 23.02.2026.0162221.I, è stato avviato il percorso di aggiornamento del PTA con la pubblicazione del CPM e della VGP (Determinazione n. 11303 del 23/05/2023).

Pertanto, in ottemperanza al principio di competenza sancito dalla L.R. 24/2017, si ritiene di dover adeguare il Piano paesaggistico, limitandone la competenza ai soli contenuti definiti dalla legislazione nazionale in materia di paesaggio.

A tal fine il progetto di Piano prevede:

- a) l'abrogazione degli artt. 26 e 27 del PTPR, superati dalle norme di salvaguardia della Variante di estensione del PAI Po' ai bacini Reno, Romagnoli e Marecchia Conca e dal Piano Assetto Idrogeologico Frane (bacino del Tevere) oltre che dalle Intese PTCP-PAI per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
- b) in merito all'art. 29, *Abitati da consolidare o trasferire*, visto quanto descritto nella Relazione Generale e nella Relazione di Quadro Conoscitivo; si ritiene opportuno mantenere le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 per le aree non ancora perimetrate e disciplinate o individuate come RME nei PAI

vigenti, presenti nell'elenco di cui alla lett. l dell'art. 3 del PTPR (e ai successivi suoi aggiornamenti), fino alla verifica da effettuarsi ai sensi della L.R. 7/2004 da parte della Regione, a seguito della quale saranno abrogati sia l'elenco che i commi 4 e 5 dell'art. 29;

c) per quanto concerne l'art. 28, comma 1, si prevede una specifica norma transitoria che regoli il periodo intercorrente fino all'approvazione del nuovo PTA, a seguito della quale sarà abrogato.

4. Sintesi diagnostica del Quadro Conoscitivo

Ai sensi della LR 24/2017 il quadro conoscitivo, che provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, costituisce riferimento necessario sia per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano che per la ValSAT.

In coerenza con i principi e l'approccio metodologico nell'Atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale coordinamento" (approvato con DGR n. 2135/2019), il presente paragrafo riporta la sintesi diagnostica dello stato di fatto e dei processi in corso sulla base dei quali sono stati valutati le possibili alternative e gli scenari di piano, con riferimento ai diversi oggetti dell'adeguamento del PTPR:

- **Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia-Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004)**

L'adeguamento cartografico oggetto del presente procedimento rappresenta un obbligo di legge sancito dal D.Lgs 42/2004, in particolare dagli artt. 135 comma 1 e dall'art. 146 comma1.

I vincoli paesaggistici hanno già il loro fondamento giuridico negli atti istitutivi emanati nel tempo per individuare gli immobili e le aree di notevole interesse, oggi disciplinate dall'art. 136 o nelle definizioni dell'art. 142, e sono stati direttamente applicati dai Comuni nell'esercizio della funzione di autorizzazione paesaggistica, delegata dalla Regione ai Comuni stessi già dal 1978 (con la L.R. n. 26/1978 in attuazione dell'art. 82 del DPR n. 616/77).

Tuttavia, in assenza di una fonte condivisa di individuazione cartografica che fungesse da riferimento univoco, la loro individuazione è risultata spesso determinando nei casi più gravi incertezze sulla necessità dell'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica e potenziali contenziosi, talvolta rilevanti.

Analisi swot del Quadro Conoscitivo Diagnostico

Punti di Forza	Punti di debolezza
• Adeguamento del PTPR al D.Lgs 42/2004 previsto dagli artt. 135 e 146 • Univocità di individuazione dei beni paesaggistici e supporto alle amministrazioni nella redazione della carta dei vincoli	• Mancato adeguamento del PTPR al D.Lgs 42/2004 • Applicazione disomogenea e talvolta lacunosa delle tutele sul territorio
Opportunità	Minacce
• Certezza del diritto e della prassi applicativa	• Errori nella gestione amministrativa dei procedimenti con conseguenze penali

- **Estensione delle tutele PTPR a territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio**

I Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna con la legge n. 84/2021. L'estensione del PTPR ai territori dei due Comuni è stabilita sia dall'art. 6 della legge regionale n.18/2021(Misure per l'attuazione della legge 84/2021) che dall'art. 64 della l.r. 24/2017, che attribuisce al PTPR il compito di individuare gli obiettivi e le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, tenendo conto dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano i diversi contesti regionali.

Pertanto, oltre al Codice dei beni culturali e paesaggistici, in particolare la Parte III sulla tutela paesaggistica, è la L.R. 24/2017 il principale riferimento normativo alla base dell'estensione delle tutele del PTPR ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

Il territorio dei due Comuni apparteneva alla Regione Marche e pertanto era disciplinato dal PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale della Regione Marche). Tale Piano è stato concepito con una struttura e delle logiche specifiche e si pone alla base di un sistema normativo e regolamentare diverso da quello emiliano-romagnolo. Come emerge dalla Relazione Generale il PPAR presenta un'articolazione molto diversa da quella del Piano Territoriale Paesaggistico dell'Emilia-Romagna che riflette una impalcatura concettuale che pone rilevanti zone d'ombra sulla trasposizione normativa nel corpus del PTPR emiliano-romagnolo, oltre a delineare una identificazione cartografica e normativa delle tutele non dialogante con la struttura portante.

Analisi swot del Quadro Conoscitivo Diagnostico

Punti di Forza	Punti di debolezza
Estensione delle tutele del PTPR ai sensi dell'art. 6 della l.r. 18/2021 a tutto il territorio regionale, art. 64, comma 1 della l.r. 24/2017	Mancato rispetto della legislazione regionale
	Il PPAR delle Marche ha una diversa concezione e pertanto non è assimilabile a quello della Regione Emilia-Romagna
Opportunità	Minacce
Coerenza applicativa nell'individuazione di obiettivi e politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio	Estrema difficoltà a gestire le tutele paesaggistiche con conseguente perdita di valore

- Adeguamento dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in ottemperanza al principio di competenza di cui all'art. 24 della L.R. 24/2017.**

All'epoca della originaria formulazione del PTPR fu presa dalla Regione la decisione di veicolare all'interno del Piano paesaggistico i contenuti relativi alla pericolosità da frana, nonché la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per supplire alla mancanza dei piani settoriali che da lì a breve vennero istituiti.

Ad oggi tali contenuti permangono e in particolare, la Parte III del Piano – TITOLO V PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO", contiene limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del territorio derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni, relative a:

- art. 26. Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (corrispondenti alle frane attive e quiescenti),
- art. 27 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (corrispondenti ai depositi di versante),
- art. 28. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
- art. 29 Abitati da consolidare o da trasferire

Tali limitazioni sono state articolate e disciplinate dai piani subregionali, ancora vigenti, in applicazione del comma 1 degli artt. 26 e 27 (che attribuisce le prescrizioni contenute nei rispettivi articoli alle zone ed elementi indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del Piano, prevedendo che i piani subregionali articolino tali perimetrazioni per il territorio di competenza, motivando con adeguate analisi geologiche eventuali discostamenti).

Analogamente, i PTCP, hanno assunto le perimetrazioni delle tavole contrassegnate dal numero 1 del PTPR e la disciplina relative alle zone di tutela dei corpi idrici e superficiali, in applicazione del comma 1 dell'art. 28.

Per quanto riguarda invece l'art. 29 Abitati da consolidare e trasferire, gli atti che hanno istituito le perimetrazioni e la relativa disciplina sia da parte delle Regioni che dello Stato hanno una loro autonomia (poiché la legge che li istituisce è di derivazione statale) anche se non tutti quelli inseriti nell'Elaborato L di cui al comma 1 dell'art. 3 del PTPR sono stati verificati.

Inoltre, i PAI vigenti non hanno ancora recepito tutte le perimetrazioni preesistenti come aree a Rischio Molto Elevato, RME, che ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 152/2006 hanno significato analogo agli abitati disciplinati dalla L 445/1908.

Dall'evoluzione normativa meglio declinata al Capitolo 3 della Relazione Generale emerge come, con la nascita dei Piani di Settore (PAI e PTA) e in virtù dei loro recenti aggiornamenti, mantenere inalterata l'attuale struttura cartografica e normativa del PTPR, declinata dai PTCP, comporterebbe una sovrapposizione di perimetrazioni e norme diverse che possono generare incertezze e discrasie nella loro applicazione, oltre a rendere la leggibilità delle medesime assai farraginosa e complessa.

A tali considerazioni occorre aggiungere che l'aggiornamento delle cartografie dei PTCP, per quanto riguarda in particolare il dissesto, prevede un procedimento di variante al PTCP/PTPR che richiede necessariamente anche un'espressione dell'Assemblea Legislativa senza che essa di fatto esprima l'esercizio di alcuna autonomia politica-discrezionale, trattandosi di materia tecnica e, in molti casi, con carattere di urgenza. Tale procedimento, oltre a rappresentare un aggravio procedimentale non garantisce alcuna garanzia di merito, in quanto le perimetrazioni del PTPR sono state ampiamente superate dalla Carta Inventario del Dissesto continuamente aggiornata dal Settore difesa del Territorio e assunte a riferimento dai Piani di Assetto dell' ADBPO e dell'AUBAC.

Per quanto riguarda l'art. 28 comma 1 i PTCP già in attuazione del PTA 2005 hanno, per la maggior parte, integrato la declinazione dell'art. 28 comma 1 all'interno della disciplina ambientale della tutela delle acque. Come emerge dalla Relazione al Quadro Conoscitivo, permangono tuttavia situazioni di non perfetto coordinamento e integrazione delle due discipline e delle rispettive cartografie. Il nuovo PTA in elaborazione contiene la revisione e aggiornamento sia cartografico che normativo complessivo delle Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano su tutto il territorio regionale in seguito al progredire delle conoscenze e quindi della disponibilità di nuovi dati e strati informativi nonché di nuovi e più moderni strumenti di analisi, che comporterà anche il superamento dei PTCP vigenti che hanno dato attuazione al PTA. Infine, da una analisi approfondita dell'art. 28 comma 1, come riportato nella relazione del Quadro Conoscitivo, al paragrafo 3.3, emerge come le lett. a), b) e c) siano state ampiamente superate dalla legislazione regionale (regolamento regionale 41/2001; l.r. 4/2007, Regolamento n. 1 del 28/10/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs 152/2006 ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;)

Analisi swot del Quadro Conoscitivo Diagnostico

Artt.26-27 del PTPR

Punti di Forza	Punti di debolezza
Adozione dei PAIPo e PAI AUBAC per i Territori della Romagna	Il permanere degli artt. 26-27 del PTPR mantiene in vita le articolazioni cartografiche e normative dei PTCP superati dai PAI
Per i territori dell'Emilia-Romagna sono Vigenti le Intese ai sensi delle quali i PTCP hanno già assunto valore di PAI	Possibile necessità di aggiornamento delle Intese
Attuazione del principio di competenza: rispondenza alla normativa nazionale e regionale	Mancato adeguamento del PTPR al principio di Competenza
Opportunità	Minacce
- Chiarezza nelle attribuzioni delle specifiche funzioni ai piani - Coerenza con la pianificazione dell'AdBPo e dell'AUBAC - Certezza del diritto e della prassi applicativa	Possibili incongruenze cartografiche e normative con possibili errori nell'applicazione delle norme
Semplificazione amministrativa	Aggravio procedimentale per gli aggiornamenti delle cartografie del dissesto dei PTCP che implicano una DGR

Art. 29 del PTPR

Punti di Forza	Punti di debolezza
I decreti di perimetrazione degli abitati da consolidare e trasferire hanno una loro autonomia in quanto espressione di norma nazionale	Mancata verifica degli abitati contenuti nell'allegato L dell'art. 3 PTPR
Opportunità	Minacce
Recepimento nei PAI vigenti delle perimetrazioni degli abitati da consolidare e trasferire e loro individuazione come RME	Sovrapposizione di norme e perimetrazioni non verificate con conseguenti errori nella prassi applicativa e possibili rischi per la popolazione

Art. 28 del PTPR

Punti di Forza	Punti di debolezza
Vigenza del PTA 2005	Non tutti i PTCP hanno integrato l'art. 28 con le norme del PTA
Nuovo PTA in fase di formazione	Cartografie e norme del nuovo PTA non ancora efficaci
Coerenza con la normativa nazionale e regionale	
Attuazione del principio di competenza	Mancato adeguamento del PTPR al principio di Competenza
Opportunità	Minacce
Revisione e aggiornamento sia cartografico che normativo complessivo delle Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee	Sovrapposizione di norme e perimetrazioni da parte di strumenti non aggiornati con conseguenti errori nelle prassi applicative
Chiarezza nelle attribuzioni delle specifiche funzioni ai piani	
Certezza del diritto e della prassi applicativa	
Semplificazione amministrativa	Mancata semplificazione

5. Analisi delle ragionevoli alternative

Rispetto alla tematica delle ragionevoli alternative del Piano occorre fare alcune precisazioni. La "Direttiva 2001/42/CE prevede che il documento ValSAT, una volta individuati gli opportuni indicatori ambientali, debba valutare e prevedere sia la situazione attuale (scenario di riferimento), sia la situazione ambientale derivante dall'applicazione del Piano in fase di predisposizione, sia le «ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma» (art. 5, comma 1)".

I temi trattati nell'Adeguamento Cartografico del PTPR, come già illustrato, rispondono a specifici adempimenti o disposizioni definiti per legge, come di seguito esplicitato.

- **Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell'Emilia-Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004):** rappresenta un obbligo di legge, (artt.135 e 143 comma 1 lett. b), c) e d) del D.lgs 42/2004) e pertanto si configura come una integrazione necessaria che completa le tutele del PTPR con quelle di derivazione statale, già operanti in forza di legge o di specifici atti istitutivi. Le ragionevoli alternative non sono pertanto valutabili.
- **Estensione delle tutele PTPR a territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio** entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 84/2021: rappresenta anch'esso un obbligo di legge stabilito dall'art. 6 della L.R. n.18/2021 (Misure per l'attuazione della legge 84/2021) che affida alla Regione il compito di adeguare il PTPR al nuovo perimetro del territorio regionale.

Il fatto che tale estensione si riferisca a una specifica disposizione normativa è un elemento dirimente che deve essere tenuto presente e fare da sfondo all'analisi delle ragionevoli alternative.

L'opzione 0, cioè non estendere le tutele ai due comuni, lascerebbe questi scoperti dalla disciplina paesaggistica e da tutte le ricadute, anche di tutela ambientale, a queste connesse. L'opzione 0 è lo scenario più negativo e puramente teorico, perché la Regione si sottrarrebbe a un obbligo di legge, rendendosi di fatto inadempiente.

Tra gli Scenari valutabili, due alternative possono essere messe a confronto:

- *Scenario 1 – Il PTPR assume le tutele del Piano Paesistico della Regione Marche, in vigore sul territorio dei due comuni prima del loro ingresso in Regione Emilia-Romagna.*

Il PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale) della Regione Marche è stato concepito con una struttura e delle logiche specifiche e si pone alla base di un sistema normativo e regolamentare diverso da quello emiliano-romagnolo. Infatti il PPAR è articolato in: a) sottosistemi tematici, costituiti dalle componenti fondamentali dell'ambiente ovunque presenti nel territorio regionale: geologiche, botaniche, storico-culturali; b) sottosistemi territoriali, costituenti le zone omogenee in rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali; c) categorie costitutive del paesaggio, tipologie fondamentali della struttura territoriale, tenuto conto delle individuazioni di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 431 e con riguardo alle specificità del territorio marchigiano; d) interventi di trasformazione rilevante del territorio, valutati e disciplinati per quanto concerne le metodologie di approccio e le modalità di progettazione.

Tale impalcatura concettuale e di contenuto, pone rilevanti zone d'ombra sulla trasposizione normativa nel corpus del PTPR emiliano-romagnolo, oltre a delineare una identificazione cartografica e normativa delle tutele non dialogante con la struttura portante del piano paesaggistico della Regione Emilia-Romagna, articolata in Sistemi, Zone ed Elementi.

Lo Scenario 1 è pertanto da ritenersi non auspicabile per le difficoltà applicative che ne scaturirebbero, sia in termini di pianificazione territoriale e urbanistica che, più in generale, di rapporto con il sistema normativo, pianificatorio e regolamentativo regionale, diminuendo di fatto l'efficacia delle tutele, anche ambientali.

- *Scenario 2 (Scenario di Piano) – Il PTPR estende le tutele assumendo i principi localizzativi e normativi già applicati sul territorio regionale e gli specifici criteri del PTCP di Rimini.*

In continuità con la struttura cartografica e normativa del PTPR, vengono individuate le tutele sul territorio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio applicando i criteri del PTCP di Rimini, peraltro già utilizzati in precedenza dopo l'ingresso dei Comuni dell'Alta Valmarecchia. Questa esperienza pregressa maturata ha permesso di trovare esplicitamente richiamati gli elementi e le logiche di riferimento per l'estensione delle tutele e per l'adeguamento dell'apparato normativo.

È quindi stato scelto lo Scenario 2 (Scenario di Piano), per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della tutela del paesaggio e delle ricadute pianificatorie, normative e regolamentari che questa comporta, in continuità e dialogo con tutto l'apparato della Regione Emilia-Romagna, garantendo l'efficacia delle tutele.

- **Adeguamento dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, in ottemperanza al principio di competenza di cui all'art. 24 della L.R. 24/2017.**

Premesso che rappresenta anch'esso un obbligo di legge, poiché volto ad uniformare il Piano Paesaggistico all'attribuzione delle competenze dettata dalla legislazione statale, in particolare dal D.Lgs 42/2004 e dal D.Lgs 152/2006, si prendono in considerazione 2 scenari alternativi allo scenario di Piano e se ne analizzano gli effetti.

L'opzione 0 è lo scenario più negativo perché, come emerge dal confronto dei contenuti dei PTCP sia con i PAI che con il PTA illustrati nella Relazione di Quadro Conoscitivo e nella Relazione Generale, si verrebbero a determinare i seguenti effetti:

1. il permanere di norme relative al dissesto idrogeologico, all'interno del piano paesaggistico, in materie di cui il piano non ha più competenza può generare incertezze applicative e possibili discrasie con le norme dei competenti piani settoriali, che si sovrappongono ai medesimi oggetti. Occorre inoltre considerare che per le province dell'Emilia i PTCP hanno assunto valore di PAI, in virtù delle Intese stipulate tra Regione Emilia-Romagna, Province e ADBPO', superando di fatto l'applicazione degli artt. 26-27 del PTPR e nel frattempo, per le Province della Romagna sono stati adottati la Variante di estensione del PAI Po ai bacini Reno, Romagnoli e Marecchia – Conca (delibera CIP ADBPO 13/2025) e il Piano assetto idrogeologico Frane del distretto idrografico dell'Appennino centrale (delibera CIP AUBAC 58/2025). Per entrambi sono in vigore le norme di salvaguardia.
2. La disciplina delle modifiche cartografiche della carta del Dissesto del PTPR (così come contenute nei PTCP) prevede, inoltre, la necessità di una espressione dell'assemblea legislativa. Poiché il quadro dei dissesti è presente anche nei PAI, con un contenuto confrontabile e in gran parte sovrapponibile, il mantenimento di una doppia cartografia comporta un onere procedimentale non giustificato da un maggiore beneficio. Si sottolinea che la procedura di aggiornamento del PAI, in capo all' ADBPO, per la cartografia delle frane prevede comunque il parere obbligatorio del settore regionale Difesa del Territorio, fornendo garanzia che tale procedura possa avvalersi del quadro conoscitivo del dissesto più aggiornato disponibile.
3. Per gli abitati da consolidare e trasferire, il mantenimento dell'art. 29 non ha alcun effetto rispetto alla situazione attuale, fatto salvo per gli abitati da consolidare e trasferire di cui all'allegato I dell'art. 3 del PTPR, per i quali non sono state fatte le opportune verifiche, già previste dall'art. 25 della L.R. 7/2004. Si evidenzia infatti che gran parte del dispositivo è superato dalla applicazione delle norme settoriali e, per quanto riguarda le norme regionali, dalla L.R. 7/2004. Lasciare immutato l'art. 29 appare pertanto immotivato e inefficace rispetto alla sopravvenuta normativa.

4. I PTCP già in attuazione del PTA 2005 hanno, per la maggior parte, integrato la declinazione dell'art. 28 comma 1 all'interno della disciplina ambientale della tutela delle acque. Come emerge dalla Relazione al Quadro Conoscitivo, permangono tuttavia situazioni di non perfetto coordinamento e integrazione delle due discipline e delle rispettive cartografie. Il nuovo PTA in elaborazione contiene la revisione e aggiornamento sia cartografico che normativo complessivo delle Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano su tutto il territorio regionale in seguito al progredire delle conoscenze e quindi della disponibilità di nuovi dati e strati informativi nonché di nuovi e più moderni strumenti di analisi, che comporterà anche il superamento dei PTCP vigenti che hanno dato attuazione al PTA. Il mantenimento dell'art. 28 comma 1, una volta adottato il nuovo PTA, comporterebbe, pertanto possibili incertezze applicative e discrasie in materie di cui il piano non ha più competenza.

Scenario 1 così articolato:

1. per quanto riguarda gli artt. 26 e 27 del PTPR, in sede di consultazione preliminare si era prefigurata l'ipotesi di inserimento di una norma transitoria che, in attesa del completamento dell'elaborazione di una nuova generazione di PAI, semplificasse le modalità di aggiornamento cartografico degli elementi del dissesto nei PTCP (con valore di PTPR). Tale possibilità è stata successivamente scartata essendo intervenute le due adozioni di PAI (PAI Po e PAI AUBAC) che hanno introdotto una salvaguardia immediata delle rispettive norme riguardanti i fenomeni di dissesto idrogeologico individuati e disciplinati dal PTPR. Parimenti la presenza nei PAI adottati di un quadro conoscitivo delle frane pari a quello sviluppato dalla Regione con l'Inventario regionale dei movimenti franosi rende inutile e fonte di incertezza la conservazione dell'individuazione cartografica del PTPR di questi fenomeni anche come mero quadro conoscitivo (tavola 3).
2. Per gli abitati da consolidare e trasferire, art. 29 del PTPR, è stata considerata l'opportunità di una sua abrogazione completa, trattandosi di disciplina indipendente in forza di legge (L. 445/1908 e s.m.i. e dalla L.R. 7/2004). Tuttavia, permangono alcune aree inserite nell'elenco di cui alla lettera l dell'art. 3 del PTPR non ancora perimetrate e disciplinate né contenute nei PAI come aree RME per le quali non sono ancora state effettuate le verifiche previste dall'articolo 25 della L.R. 7/2004.
3. Per quanto concerne l'art. 28 comma 1 è stata valutata l'ipotesi di prevedere la decadenza delle disposizioni una volta approvato il nuovo PTA, attualmente in fase di elaborazione. Come evidenziato nel contributo pervenuto dal Settore competente (vedi precedente paragrafo 2.1) si sono prese in considerazione le probabili difficoltà operative che si creerebbero già dal momento della adozione della proposta di nuovo PTA con le relative misure di salvaguardia a causa della sovrapposizione di norme e cartografie del PTPR, ampiamente superate e incoerenti con l'evoluzione conoscitiva e disciplinare apportata dal nuovo piano di settore.

Scenario 2 (Scenario di Piano):

1. Si prevede l'abrogazione degli artt. 26 e 27 del PTPR, superati dalle norme di salvaguardia della Variante di estensione del PAI Po' ai bacini Reno, Romagnoli e Marecchia Conca e dal Piano Assetto Idrogeologico Frane (bacino del Tevere) oltre che dalle Intese PTCP-PAI per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.
2. In merito all'art. 29, *Abitati da consolidare o trasferire*, visto quanto descritto nella Relazione Generale e nella Relazione di Quadro conoscitivo; si ritiene opportuno mantenere le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, solo per le aree già elencate alla lett. l dell'art. 3 del PTPR prive di perimetro e disciplina o non ancora individuate come RME nei PAI vigenti,

demandando al settore competente della Regione la verifica della necessità di vincolo da effettuare ai sensi della L.R. 7/2004.

3. Per quanto concerne l'art. 28, comma 1, si prevede una specifica norma transitoria che prevede la sospensione dell'efficacia del comma 1 dell'art. 28 dall'adozione del nuovo PTA e la sua definitiva abrogazione nel momento della sua approvazione.

6. Analisi di coerenza esterna e interna

Lo scopo di questa fase è quello di verificare se esistono delle incoerenze in grado di ostacolare l'elaborazione e successiva attuazione del piano sottoposto a ValSAT. In particolare, l'analisi di coerenza si articola in due momenti principali, ognuno dei quali può essere ulteriormente articolato in relazione alle esigenze operative che guidano l'autorità proponente nella elaborazione del piano.

I due momenti sono:

- Coerenza esterna
- Coerenza interna

La **coerenza esterna** deve innanzitutto assumere a riferimento gli obiettivi e le disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia, in particolare:

- **D.Lgs 42/2004:** coerentemente a quanto previsto dalle Disposizioni generali della Parte III, che tra le altre, all'art. 135 e 156, il cui scopo è quello di assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. A tal fine il Codice impone a tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, a informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
- **L.R. 24/2017:** che afferma il principio dell'integrazione tra la tutela del paesaggio regionale e i processi di pianificazione territoriale e urbanistica. In tale quadro, la Regione è responsabile della definizione di una politica paesaggistica unitaria e condivisa. Ai sensi dell'art. 64 della medesima legge, al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è attribuito il compito di individuare gli obiettivi e le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, tenendo conto dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano i diversi contesti regionali.

È quindi specifico compito regionale quello di fornire agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali gli strumenti di riferimento per gli adempimenti a cui sono chiamati per contribuire alla tutela, valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio, integrando tali aspetti nelle rispettive strategie di piano. In particolare, i Piani Urbanistici Generali devono includere una tavola dei vincoli che riporti, tra le altre prescrizioni, anche le tutele paesaggistiche derivanti dal PTPR.

Si richiama infine della L.R. 24/2017 il principio di competenza, sancito dall'art. 24, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti per legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

I diversi contenuti oggetto della presente proposta di adeguamento del Piano vanno inoltre verificati rispetto alla compatibilità del piano con gli strumenti di pianificazione di livello superiore (nazionale o regionale) e con le altre politiche di settore che operano sullo stesso territorio.

Per i contenuti inseriti nell'adeguamento cartografico del PTPR, si è ritenuto necessario valutare la coerenza rispetto all' **"Agenda 2030"** e alla **Strategia per i Cambiamenti climatici** assunta dalla Regione Emilia-Romagna.

Sono stati assunti tali politiche in quanto i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 sono un piano d'azione globale per raggiungere uno sviluppo sostenibile, che include la fine della povertà e della fame, la promozione di salute, istruzione e parità di genere, e la garanzia di acqua pulita, energia accessibile e crescita economica inclusiva per tutti. Gli altri obiettivi mirano a promuovere città sostenibili, consumo e produzione responsabili, azioni per il clima, protezione degli ecosistemi marini e terrestri, e la promozione di pace, giustizia e partnership;

La **Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile** della Regione Emilia-Romagna è stata approvata nel novembre 2021 ed è integrata con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. Tra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU, la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, individua i seguenti obiettivi quantitativi a prevalente dimensione ambientale (e paesaggistica), e le relative competenze:

Goal	Competenze Legislative delle Regioni
2. Sconfiggere la Fame	Alimentazione; Governo del Territorio (legislazione concorrente) Agricoltura (potestà legislativa residuale)
6. Acqua 13. Lotta contro il cambiamento climatico 14. Vita sott'acqua	Valorizzazione dei beni culturali ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Governo del Territorio (legislazione concorrente)
7. Energia	Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (legislazione concorrente) Edilizia (potestà legislativa residuale)
11. Città e comunità sostenibili	Governo del Territorio; Valorizzazione dei beni ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (legislazione concorrente); Edilizia; Trasporti e viabilità (potestà legislativa residuale)
15. Vita sulla terra	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Governo del Territorio (legislazione concorrente)

Adattamento da <https://www.regione.emilia-romagna.it/agenda2030/strategia-sviluppo-sostenibile>

La Regione Emilia-Romagna ha approvato lo scorso 20 dicembre la propria **Strategia per i cambiamenti climatici**. In tale documento gli aspetti di tutela di paesaggio sono in particolare richiamati tra *La mitigazione e l'adattamento nella pianificazione regionale e negli altri strumenti di programmazione, per i settori*: (Settori fisico-biologici) Territorio, Infrastrutture e trasporti, Biodiversità ed ecosistemi, (Socioeconomici) Agricoltura, Patrimonio culturale.

Tali strategie inoltre includono la mitigazione (riduzione delle emissioni) e l'adattamento (preparazione agli impatti inevitabili), con il duplice obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e aumentare la resilienza del territorio. Questo si traduce in misure concrete come il passaggio alle energie rinnovabili, la promozione di trasporti sostenibili, la rigenerazione urbana e la protezione dei settori più vulnerabili come l'agricoltura e i sistemi idrici.

La **coerenza interna** della VAS verifica se il piano è coerente con i propri obiettivi, strategie e azioni, assicurando che le parti del piano siano allineate tra loro; si assicura che il piano sia logicamente connesso e che le azioni previste siano allineate con gli obiettivi prefissati.

Nel caso specifico si è ritenuto di valutare la coerenza interna coerenza e organicità delle integrazioni cartografiche con le altre tutele già disposte dallo stesso PTPR nonché dalla loro articolazione e specificazione operata dai Piani territoriali di Coordinamento Provinciali PTCP ad oggi vigenti.

Coerenza esterna			
	Temi Procedimento		
	Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali	Estensione delle tutele del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Adeguamento del PTPR, in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Leggi Nazionali			
L. 445/1908 e s.m.i.	-	-	
L. 431/1985 art. 1 bis	Abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999 confluita nel D.Lgs 42/2004	Abrogato dall'articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 1999 confluita nel D.Lgs 42/2004	-
D.Lgs 42/2004 art. da 63 a 72bis, art. 143	Coerente in quanto i criteri e le fonti utilizzate per la ricognizione dei beni paesaggistici hanno fatto riferimento alle linee guida POAT 2011, elaborate dal MiC	Applicazione coerente e uniforme su tutto il territorio regionale del piano paesaggistico con i contenuti di cui all'art. 143.	Coerente con le funzioni attribuite dal D.Lgs 42/2004 ai Piani Paesaggistici
D.Lgs 152/2006 Parte III	-	Coerente in quanto fornisce uniformi strumenti su tutto il territorio regionale da porre alla base delle valutazioni ambientali e di ogni altro adempimento in materia ambientale e paesaggistica.	L'abrogazione degli artt. 26 e 27 della Parte III del PT-PR è coerente con l'attribuzione di funzioni in materia di difesa del suolo definita dalla legislazione nazionale e regionale, che ha assunto nel tempo una propria specificità e autonomia, rendendo inappropriata la sua collocazione all'interno del Piano paesaggistico. Lo stesso vale per la futura abrogazione del comma 1 dell'art.28 del PTPR, i cui contenuti sono

			disciplinati dal redigendo PTA. Anche l'art. 29 verrà abrogato a seguito della verifica degli abitati da consolidare e trasferire (art. 3 lett. I del PTPR) non ancora inseriti nei PAI come RME
Coerenza esterna			
	Temi procedimento		
	Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali	Estensione delle tutele del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Adeguamento del PTPR, in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Leggi Regionali			
L.R. 47/78 art. 4 comma 1 punto 2	Legge Abrogata dalla L.R. 20/2000	Legge Abrogata dalla L.R. 20/2000	Legge Abrogata dalla L.R. 20/2000
L.R. 36/1988 art.15	Legge Abrogata dalla L.R. 20/2000	Legge Abrogata dalla L.R. 20/2000	Legge Abrogata dalla L.R. 20/2000
L.R. 20/2000 art. 24	Legge Abrogata dalla L.R. 24/2017	Legge Abrogata dalla L.R. 24/2017	Legge Abrogata dalla L.R. 24/2017
L.R. 24/2017	Coerente	Coerente	Coerente
LR 7/2004 art. 25	-	-	La norma transitoria prevista per l'art. 29 è coerente
L.R. 23/2009	Abrogata dalla L.R.24/2017	Abrogata dalla L.R.24/2017	Abrogata dalla L.R.24/2017
L.R. 18/2021		l'estensione delle tutele del PTPR e' coerente con normativa soprarichiamata ed espressamente richiesta dalla L.R. n. 18/2021 che, in particolare all'art. 6, attribuisce alla Regione il compito di adeguare i	

		propri strumenti di pianificazione al nuovo assetto territoriale, nel quadro dell'aggiornamento complessivo previsto dalla L.R. n. 24/201	
Coerenza esterna			
	Temi procedimento		
	Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali	Estensione delle tutele del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Adeguamento del PTPR, in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Goal Agenda 2030 Emilia-Romagna			
2. Sconfiggere la Fame; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;	Coerente con l'obiettivo per miglior definizione degli elementi culturali, e valorizzazione dei centri storici.	Coerente relativamente alla salvaguardia e valorizzazione delle produzioni agricole locali e tipiche, tra i fattori di caratterizzazione del paesaggio e delle identità locali	-
6. Acqua; 13. Lotta contro il cambiamento climatico; 14. Vita sott'acqua Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;	Coerente relativamente ai temi di protezione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi (art.17 e 18 del PTPR); Integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione, anche settoriale.	Coerente relativamente ai temi di protezione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi (art.17 e 18 del PTPR); Integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione, anche settoriale.	Coerente in quanto rispetta il principio di competenza rimettendo la materia al Piano di Tutela delle Acque (art. 28 comma1), mantiene la competenza paesaggistica sulle sorgenti naturali, da risorgive o da acquiferi carsici (art. 28 comma2)

11. Città e comunità sostenibili; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali	Coerente con l'obiettivo per miglior definizione degli elementi culturali, e valorizzazione dei centri storici.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico, nel rispetto del principio di competenza
12. Economia Circolare Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e , settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e , settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico, nel rispetto del principio di competenza
15. Vita sulla terra Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;	Coerente in relazione alla salvaguardia attiva delle risorse naturali integrando i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione locale;	Coerente in relazione alla salvaguardia attiva delle risorse naturali integrando i valori di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione locale;	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico, nel rispetto del principio di competenza
Coerenza esterna			
	Temi procedimento		
	Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali	Estensione delle tutele del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Adeguamento del PTPR, in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Strategia per i Cambiamenti Climatici Regionale			
5.2.1 Acque interne e risorse idriche	Coerente in particolare con l'art. 142, comma 1 lett. c, del D.Lgs 42/2004 e alla protezione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi (art.17 e 18 del PTPR)	Coerente in relazione alla protezione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi (art.17 e 18 del PTPR);	Coerente in quanto rispetta il principio di competenza rimettendo la materia al Piano di Tutela delle Acque (art. 28 comma1), mantiene la competenza paesaggistica sulle sorgenti naturali, da risorgive o da acquiferi carsici (art. 28 comma2)
5.2.3 Sistemi insediativi e aree urbane Integrare la Strategia Regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nei futuri PTR, PTPR	L'adeguamento proposto risulta coerente con l'Integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, anche come strategia di resilienza climatica.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, anche come strategia di resilienza climatica.	Coerente con i Piani di Settore aggiornati che riconsiderano le strutture esposte ad impatti climatici, in particolare alle esondazioni fluviali, agli allagamenti, alla vulnerabilità della rete idraulica, e alla instabilità geomorfologica.
5.2.4 Territorio (frane, alluvioni e degrado dei suoli)		-	Coerente con i Piani di Settore aggiornati che riconsiderano le strutture esposte ad impatti climatici, in particolare alle esondazioni fluviali, agli allagamenti, alla vulnerabilità della rete idraulica, e alla

			instabilità geomorfologica.
5.2.6 Infrastrutture e trasporti Limitazione alla pianificazione di nuove infrastrutture e allo sviluppo della rete di base della grande rete e sviluppo dell'intermodalità per ridurre il consumo di suolo; Rafforzare le sinergie con altre pianificazioni settoriali – acqua , territorio, difesa del suolo; Valutare possibili revisioni dei criteri pianificatori e/o progettuali	- L'Adeguamento proposto favorisce la riduzione del consumo di suolo	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali. Fornisce uniformi strumenti su tutto il territorio regionale da porre alla base delle valutazioni ambientali e di ogni altro adempimento in materia ambientale e paesaggistica.	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004, senza sovrapposizioni improprie con i Piani Settoriali
5.2.7 Foreste Promuovere la realizzazione di infrastrutture verdi e la riduzione delle barriere ecologiche; Favorire imboschimenti e rimboschimenti nelle aree di pianura.	L'adeguamento proposto concorre alla definizione puntuale del sistema forestale e boschivo; ciò favorisce la definizione più efficace di politiche di salvaguardia E di gestione del sistema stesso.	Coerente in quanto promuove la gestione forestale attiva per aumentare la resilienza dei boschi e come punto di forza di un'economia rurale presente e attenta ad un efficiente manutenzione del territorio montano e collinare.	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004, senza sovrapposizioni improprie con i Piani Settoriali

5.2.8 Biodiversità ed ecosistemi Pianificazione e gestione della biodiversità integrando il tema del cambiamento climatico negli strumenti di pianificazione esistente e in particolare nelle politiche forestali e di lotta contro gli incendi boschivi; Potenziare le politiche di salvaguardia ambientale degli ecosistemi di transizione e marini, favorendo interventi di rigenerazione naturale e la resilienza del sistema fisico costiero e marino.	L'adeguamento proposto concorre alla definizione puntuale degli elementi di biodiversità; ciò favorisce la definizione più efficace di politiche di salvaguardia dei diversi sistemi ambientali.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali.	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004, senza sovrapposizioni improprie con i Piani Settoriali
5.2.10 Sistema produttivo Governare i possibili conflitti tra alcune FER e altri comparti ambientali sviluppando una maggiore sinergia con le altre pianificazioni settoriali.	L'adeguamento proposto fornisce una base comune per tutto il territorio regionale consentendo valutazioni univoche in relazione agli aspetti economici sociali con la tutela paesistica e ambientale	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali (comprese le aree e gli stabilimenti produttivi urbani e non) Fornisce uniformi strumenti su tutto il territorio regionale da porre alla base delle valutazioni ambientali e di ogni altro adempimento in	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004, senza sovrapposizioni improprie con i Piani Settoriali

		materia ambientale e paesaggistica.	
5.2.14 Patrimonio culturale Maggiore integrazione con la Pianificazione territoriale e paesaggistica.	Coerente con i Piani di Settore aggiornati che riconsiderano le strutture esposte ad impatti climatici, in particolare alle esondazioni fluviali, agli allagamenti, alla vulnerabilità della rete idraulica, e alla instabilità geomorfologica.	Coerente in relazione all'integrazione dell'approccio ambientale e paesaggistico come riferimento per la pianificazione urbanistica e settoriale, che promuova rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali (con una particolare attenzione agli aspetti di tutela e valorizzazione attiva del patrimonio culturale)	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004.

Coerenza esterna			
	Temi procedimento		
	Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali	Estensione delle tutele del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Adeguamento del PTPR, in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Piani Regionali			
P.A.I.R Piano Aria Integrato Regionale All'art. 8 delle NTA del Piano si dispone che "Il mancato recepimento delle misure previste dal presente Piano per i	L'adeguamento al codice proposto non incide sui sistemi disciplinati dal PAIR. Tuttavia, si ravvisa che una miglior definizione delle componenti	L'estensione delle tutele del PTPR, non comportando nuove trasformazioni insediative né incrementi emissivi, non determina effetti	

piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale “. strategica che dà conto dei significativi effetti sull’ambiente di tali piani e programmi.	paesaggistiche concorre positivamente agli obiettivi di qualità dell’aria definiti dal Piano regionale.	sulle componenti regolate dal PAIR. Le misure di tutela paesaggistica risultano coerenti con gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e non generano conflitti con le strategie regionali in materia di qualità dell’aria	
P.E.R. Piano Energetico Regionale	Tra le Pianificazioni che concorrono al raggiungimento delle strategie energetiche Regionali, non è menzionato il PTPR; tuttavia, esso rappresenta un Quadro di riferimento normativo di legge utile all’individuazione delle aree non idonee all’installazione delle FER ed è coerente a tale scopo.	L’estensione delle tutele paesaggistiche ai territori recentemente ricompresi nel perimetro regionale non interferisce con le strategie regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili, fermo restando che eventuali nuovi impianti continueranno a essere valutati nel rispetto della disciplina paesaggistica vigente.	Coerente: le modifiche sono finalizzate all’ adeguamento del Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004.
P.T.A. Piano Tutela Acque Lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future.	L’adeguamento proposto contribuisce ad una miglior efficacia nella salvaguardia dei sistemi idrografici, coerentemente con gli obiettivi di tutela quanti-qualitativa del PTA.	L’estensione delle tutele paesaggistiche contribuisce alla salvaguardia dei sistemi idrografici e delle componenti morfologiche connesse, in coerenza con gli obiettivi di protezione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche stabiliti dal PTA	La previsione di una norma transitoria in attesa dell’abrogazione dell’art. 28 comma 1 è coerente con il nuovo PTA in fase di elaborazione che contiene la revisione e aggiornamento complessivo delle Zone di protezione su tutto il territorio regionale in seguito al progredire delle conoscenze e quindi della disponibilità di nuovi dati e strati informativi nonché di nuovi e più moderni strumenti di analisi, che comporterà anche il

			superamento dei PTCP vigenti.
P.A.I. Piano Assetto Idrogeologico Contiene in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree sottoposte a misure di salvaguardia, a seguito dell'adozione della Variante di estensione del PAI Po ai bacini Reno, Romagnoli e Marecchia –Conca, delibera CIP AdB-Po 13/2025		La Variante al PTPR non modifica il quadro normativo del PAI né introduce trasformazioni suscettibili di incrementare condizioni di pericolosità idrogeologica. Le tutele paesaggistiche estese risultano coerenti con gli obiettivi di prevenzione del dissesto.	Coerente: le modifiche sono finalizzate all'adeguamento del Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004, senza sovrapposizioni improprie con i PAI Adottati e i PTCP-PAI vigenti
P.G.R.A. Piano Gestione Rischio Alluvioni Ha la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il	L'Adeguamento proposto non incide sulla significativamente sull'individuazione delle aree a rischio individuate dal Piano Regionale	La Variante non altera la disciplina della pericolosità idraulica né incide sulle aree a rischio individuate dal PGRA; le prescrizioni paesaggistiche risultano compatibili con le misure di mitigazione e prevenzione del rischio idraulico	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004

PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti			
P.R.G.R. Piano Regionale Gestione Rifiuti L'individuazione delle aree Idonee e Non Idonee degli impianti di recupero e smaltimento si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio. In particolare, tale individuazione considera: - il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); - altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale;	L'adeguamento proposto nella sua conformazione diventa base imprescindibile per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, disciplinati dal Piano Regionale.	L'estensione non introduce nuove previsioni localizzative, configurandosi quale estensione della disciplina paesaggistica ai territori di recente acquisizione regionale. La disciplina paesaggistica estesa opera come quadro conformativo di riferimento per eventuali future scelte localizzative, senza alterare gli obiettivi strategici del Piano.	Coerente: le modifiche sono finalizzate ad adeguare il Piano ai contenuti del D.Lgs 42/2004, senza sovrapposizioni improprie con i Piani Settoriali

Legenda Coerenza Esterna	
	Non pertinente
	Piena coerenza
	Parziale coerenza/indefinitezza
	Incoerenza

Coerenza interna			
OBIETTIVI	TEMI DEL PROCEDIMENTO	AZIONI	VALUTAZIONE COERENZA
Organicità delle integrazioni cartografiche con le altre tutele già disposte dallo stesso PTPR nonché dalla loro articolazione e specificazione operata dai Piani territoriali di Coordinamento Provinciali PTCP ad oggi vigenti	Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali	le modifiche apportate al PTPR vigente, in ossequio alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, sono volte a mantenere principalmente una coerenza complessiva del Piano. Tale obiettivo è assicurato dall'esplicitazione dei criteri generali per assicurare coerenza ed uniformità all'attività di ricognizione dei beni paesaggistici presenti su tutto il territorio regionale, strutturati in specifiche metodologie (allegati A e B alle norme), che costituiscono anche il riferimento per la verifica di eventuali errori di individuazione e specificano le modalità di aggiornamento nel tempo della ricognizione. Inoltre, per quanto riguarda le tutele del PTPR vigente che hanno una diretta corrispondenza sostanziale con le categorie dell'art. 142 del Codice si assicura il coordinamento, sia di definizione sia di individuazione cartografica delle tutele dei PTCP con i rispettivi beni paesaggistici, superando contestualmente le definizioni differenti, le cartografie discordanti e ogni altra norma che attiene alle modalità di individuazione e aggiornamento cartografico delle tutele in oggetto.	++
Disciplina paesaggistica estesa a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 64 della l.r. 24/2017 e all'art. 6 della l.r.18/2021	Estensione delle tutele del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	La coerenza è innanzitutto verificata per gli aspetti metodologici con cui l'estensione delle tutele ai territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio è stata sviluppata. Per la redazione della proposta, si è proceduto infatti all'applicazione, nei due nuovi comuni, dei criteri e degli obiettivi contenuti nel vigente PTPR, e nelle parti del PTCP di Rimini non abrogate^[2], quale strumento di approfondimento e attuazione dei contenuti del PTPR. In particolare per quest'ultimo, la Variante Alta Valmarecchia, appositamente predisposta in occasione dell'ingresso in Regione Emilia-Romagna dei Comuni di Novafeltria, Talamello, San Leo, Maiolo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci, si è rivelata riferimento particolarmente utile per l'applicazione dei criteri localizzativi e metodologici, sia per l'esaustività e la precisione con cui tali criteri sono esplicitati negli elaborati della Variante, sia per l'affinità territoriale e paesaggistica. L'estensione delle tutele del PTPR per i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio è stata quindi aderente ai criteri e alle metodologie già applicate sul resto del territorio regionale e dei territori limitrofi della provincia di Rimini, senza introduzione di nuovi o diversi meccanismi di individuazione né innovazioni normative.	++
Principio di competenza di cui all'art. 24	Adeguamento normativo dei	Coerente in quanto: la materia del dissesto idrogeologico è attribuita alla pianificazione di settore	++

della l.r. 24/2017	contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	ad opera dell' ADBPO e dell'AUBAC (D.lgs 152/2006) e, pertanto, per il principio di competenza non è pertinente alla pianificazione paesaggistica. L'eliminazione degli artt. 26-27 (le cui conseguenze sono state ampiamente descritte nella Relazione Generale e nella Relazione di Quadro conoscitivo in base allo stato della pianificazione di assetto idrogeologico vigente nelle diverse province) non modifica l'assetto e l'efficacia dell'azione delle tutele operate dal PTCP-PAI, per le province dell'Emilia dall'estensione del PAI Po per i territori della Romagna ad opera dell'AdB Po e del PAI distrettuale frane, per i territori di competenza dell'AUBAC, entrambi in regime di salvaguardia. Permane un elemento di incertezza che non riguarda l'adeguamento del PTPR in corso ma riguarda l'eventuale aggiornamento delle Intese per le province dell'Emilia-Romagna, su impulso dell'Abd Po'. Per l'art. 29 si prevede una norma transitoria che consenta di verificare gli abitati da consolidare o trasferire presenti nell'elenco di cui all'art. 3 lett. I del PTPR, non ancora perimetrati e privi di disciplina, secondo le modalità previste dalla L.R. 7/2004 Per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si prevede di inserire una norma transitoria in attesa dell'approvazione del nuovo PTA in elaborazione che consentirà di superare, l'art. 28 comma 1 senza ulteriori procedimenti di Variante al PTPR	
--------------------	--	---	--

^[2] Il PTAV di Rimini rimanda al PTCP per tutte le disposizioni in materiale di tutela del paesaggio, come previsto dall'articolo 76, comma 3 della L.R. 24/2017, sino all'entrata in vigore nel nuovo PTPR.

Legenda Matrice coerenza interna	
+/++	Coerente
--	Non Coerente

7. Caratteristiche degli effetti attesi sulle componenti territoriali e ambientali

In questa fase vengono descritti gli effetti ambientali del Piano mettendo in relazione le azioni di intervento proposte dal Piano con i temi ambientali e il contesto in cui si collocano, evidenziandone le possibili interazioni. Per la valutazione degli effetti la direttiva 2001/42/CE stabilisce l'obbligo di tenere in considerazione gli effetti significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Si sottolinea che gli effetti sopra indicati non si escludono a vicenda. Spesso effetti di un tipo (ad esempio quelli cumulativi) possono includere anche quelli sinergici e secondari.

A titolo esemplificativo di seguito si riportano le definizioni utilizzate:

- *Effetto*: "cambiamento nello stato o nella dinamica di un sistema causato dall'azione di un intervento."
- *Effetti diretti o primari*: sono causati da un intervento e si manifestano nello stesso tempo e nello stesso luogo.
- *Effetti indiretti o secondari*: sono causati da un intervento e si manifestano più tardi nel tempo o più lontano nello spazio, ma sono ancora ragionevolmente prevedibili. Gli effetti indiretti possono includere lo sviluppo indotto e gli altri effetti a esso correlati che portano a mutamenti della struttura dell'uso del territorio, della densità o dei tassi di crescita della popolazione e ai relativi effetti sull'aria, l'acqua, gli altri sistemi naturali, compresi gli ecosistemi.
- *Effetti cumulativi*: sono causati dall'impatto sull'ambiente che risulta dall'azione quando essa si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili azioni future senza distinzione di quale agenzia o persona intraprenda tali altre azioni. Gli effetti cumulativi possono risultare da azioni singolarmente di minore importanza, ma significative nel loro insieme, che hanno luogo in un determinato periodo di tempo.
- *Effetti sinergici*: producono un effetto totale più ampio rispetto alla somma dei singoli effetti.

7.1 Analisi degli effetti dell'Adeguamento cartografico del PTPR al Codice

Per evidenziare complessivamente gli effetti che l'adeguamento del PTPR ha sulle componenti ambientali e territoriali, si sono individuati quattro gruppi di tutele che si distinguono, sempre in termini di prevalenza, per una diversa conoscenza e certezza iniziale della tutela, della disponibilità di dati nonché, di conseguenza, per la complessità di individuazione riscontrata nella ricognizione:

- gli **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico dell'art. 136** del Codice;
- le **Aree tutelate per legge art. 142**, comma 1, **lettere a) d) f) i)** per le quali la ricognizione ha comportato sostanzialmente una presa d'atto di un dato oggettivo, già conosciuto;
- le **Aree tutelate per legge art. 142**, comma 1, **lettere c) g) h)** per le quali la ricognizione ha comportato prevalentemente il reperimento di documentazione e un approfondimento tecnico;
- le **Aree tutelate per legge art. 142**, comma 1, **lettere b) e) m)** per le quali la ricognizione ha comportato dei chiarimenti metodologici per la loro individuazione;

Elementi comuni a tutte le tipologie di tutele sono:

- la precisione della individuazione cartografica, l'uniformità dei criteri di ricognizione e la trasparenza del dato dovuta alla facilità e affidabilità di consultazione;
- l'aggiornamento nel tempo del dato cartografico introdotto.

La proposta di adeguamento del PTPR al D.Lgs 42/2004 introduce infatti una innovazione nella modalità di individuazione delle tutele paesaggistiche che stabilisce criteri e metodologie uniformi, stabili nel tempo, e una modalità di rappresentazione cartografica modificabile con procedure snelle in modo da mantenere aggiornata la ricognizione e, di conseguenza, la coerenza del dato con i disposti normativi.

Come meglio descritto nelle tabelle di seguito, l'effetto atteso dell'adeguamento cartografico al Codice è pertanto quello migliorare l'applicabilità della tutela dei beni paesaggistici.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004)
I Comuni già individuano e applicano queste tutele, ma con incertezze legate agli atti istitutivi delle tutele, talvolta molto datati. Nella ricognizione sono emerse diverse problematiche connesse alla piena validità di alcuni provvedimenti istitutivi mai formalmente perfezionati, alla disponibilità e conoscenza della documentazione completa di alcuni atti e alla corretta interpretazione e perimetrazione di molti altri. Tutti i casi critici rilevati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nel corso della ricognizione sono già stati affrontati e risolti in seno alla competente Commissione regionale per il paesaggio, che ha provveduto a perfezionare, modificare e/o aggiornare le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico istitutive. In tal modo le situazioni più critiche sono già state risolte.
La ricognizione dei beni paesaggistici, come parte sostanziale del PTPR, dà formale riconoscimento all'interpretazione e trasposizione cartografica degli atti istitutivi delle tutele risolvendo in tal modo le carenze e incongruenze che si sono rilevate negli stessi. Rettifica quindi le lievi discrasie di applicazione. A partire dal provvedimento istitutivo della tutela paesaggistica e dalla documentazione agli atti, sono state infatti verificate l'esatta denominazione, perimetrazione e classificazione ai sensi dell'art. 136 del Codice, degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, individuando e correggendo eventuali aporie ed evidenti errori materiali La metodologia di ricognizione dei beni paesaggistici (allegato A alle Norme) esplicita i criteri generali adottati nella ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico e, nello specifico, nell'analisi, nella individuazione e nella restituzione cartografica dei loro perimetri, specificando anche le modalità di aggiornamento del dato in conseguenza dell'istituzione di nuovi provvedimenti di tutela.
Aree tutelate per legge, art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, lettere a) d) f) i)
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia d) le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
I Comuni già individuano e applicano le categorie sopra elencate. La ricognizione ha sostanzialmente preso atto di un dato oggettivo e già conosciuto, definendone la perimetrazione cartografia con la massima precisione possibile.

La ricognizione dei beni paesaggistici esplicita e uniforma i criteri e i riferimenti cartografici per l'individuazione di queste tutele e le modalità per il loro aggiornamento nel tempo.

Consente inoltre di uniformare alla categoria della lettera d) dell'art. 142, comma 1, del Codice l'individuazione dei territori posti ad un'altezza superiore ai 1200m dell'art. 9 del PTPR.

Aree tutelate per legge, art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, lettere c), g) e h)

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

g) i territori coperti da foreste e da boschi

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

I fiumi, torrenti e corsi d'acqua e i boschi sono già individuati dai Comuni, su cui applicano la tutela, ma spesso con significativi gradi di incertezza e differenze anche rilevanti rispetto alla ricognizione effettuata congiuntamente da Regione e Ministero.

Gli usi civici e le università agrarie sono invece stati applicati con una importante carenza normativa.

La ricognizione dei beni paesaggistici fornisce e uniforma i criteri per l'individuazione di queste tutele e le modalità per il loro aggiornamento nel tempo per tutto il territorio regionale.

Il procedimento consente di perfezionare ulteriormente la ricognizione effettuata attraverso il confronto con i Comuni che possono fornire la documentazione e la conoscenza dei luoghi utile a chiarire incertezze di individuazione e, quindi, applicative.

Per le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici fornisce inoltre un quadro conoscitivo di riferimento, completo, nei casi accertati e documentati, anche della relativa perimetrazione.

Consente inoltre di uniformare alla corrispondente categoria della h) dell'art. 142, comma 1, del Codice, l'individuazione delle partecipanze ed usi civici dell'art. 23 del PTPR.

Infine, aggiorna la definizione di bosco del PTPR vigente (art. 10) allineandola con il Testo Unico in materia forestale D.Lgs 34/2018 e facendola corrispondere all'individuazione del vincolo paesaggistico.

Aree tutelate per legge, art. 142, comma 1, D.Lgs 42/2004, lettere b), e), m)

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

e) i circhi glaciali

m) zone di interesse archeologico

L'assenza di criteri chiari di individuazione e dati conoscitivi di riferimento non ha reso finora possibile una applicazione della tutela omogenea e completa.

I Comuni hanno applicato la tutela solo ai laghi di maggiori dimensioni, chiaramente identificabili come tali nella tradizionale conoscenza dei luoghi; I Comuni stanno iniziando solo ora ad introdurli con i nuovi PUG nella tavola dei Vincoli.

La ricognizione di questa tipologia dei beni paesaggistici fornisce e uniforma i criteri per l'individuazione di queste tutele e le modalità per il loro aggiornamento nel tempo per tutto il territorio regionale.

Compensa pertanto lo stato di incertezza dei Comuni che ancora non hanno avviato l'elaborazione del PUG definendo una data per iniziare l'applicazione della tutela.

7.2 Analisi degli effetti dell'estensione delle tutele PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

L'estensione delle tutele del PTPR per i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio è stata redatta sulla base dei criteri e delle metodologie già applicate sul resto del territorio regionale e in particolare dei territori limitrofi della provincia di Rimini, senza introduzione di nuovi o diversi meccanismi di individuazione né innovazioni normative.

Coerentemente ai principi metodologici sopra richiamati, l'estensione del PTPR ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio ha come effetto l'incremento, per i territori interessati, delle seguenti tutele:

Tutela	Incremento quantitativo
SISTEMI	
Sistema dei crinali e sistema collinare (art.9)	57 kmq
ZONE	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17)	1 Kmq
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19)	34 Kmq
Zone di tutela naturalistica (art. 25)	8 Kmq
ELEMENTI	
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18);	140 Km
Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 20)	Calanchi: 3 Kmq Crinali: 44 Km
Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 22)	n. 2
Elementi di interesse storico-testimoniale (art. 24).	Punti panoramici: n. 5 Strade panoramiche: 27 km Strade storiche: 117 km Manufatti di valore storico: n. 8

Gli effetti attesi e la loro valutazione rispetto alle **componenti ambientali** sono sintetizzati nella seguente matrice:

Tutele PTPR	Sistema crinali e collinare (art. 9) Crinali e calanchi (art. 20)	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17) e Invasi e alvei (art. 17-18)	Zone di part. Int. Paesaggistico-ambientale (art. 19) e Zone di tutela naturalistica (art. 25)	Insedimenti ed elementi storici (artt. 22-24)
Componenti ambientali e territoriali				
SUOLO E MORFOLOGIA	+	+	+	0
	Limitazione delle trasformazioni antropiche che possono alterarne l'assetto fisico e morfologico.	Presidio su dinamiche erosive degli ambiti fluviali	controllo delle trasformazioni antropiche e morfologiche	Nessun effetto diretto
ACQUA	0	++	+	0
	Effetti indiretti	Rafforzamento tutela fasce fluviali e alvei	Contributo indiretto qualità ecosistemica	Nessun effetto diretto
BIODIVERSITÀ E RETI ECOLOGICHE	+	+	++	0
	Conservazione dei vasti complessi vegetazionali	Continuità ecologica perifluviale	Tutela habitat e aree naturalistiche	Effetto marginale
PAESAGGIO E PERCEZIONE	++	+	++	++
	Salvaguardia profili panoramici della quinta collinare	Conservazione paesaggi fluviali	Rafforzamento integrità paesaggio	Conservazione relazioni paesaggio-insediamento
PATRIMONIO CULTURALE	+	0	+	++
	Tutela contesto paesaggistico degli insediamenti storici	Effetto limitato	Salvaguardia delle componenti storico-testimoniali	Rafforzamento tutela beni e insediamenti storici
CLIMA E RESILIENZA	+	+	+	0
	Ulteriore livello di tutela di un contesto fragile	mantenimento o alla ricostruzione	Mantenimento capitale naturale	Nessun effetto diretto

		dei caratteri di «naturalità»		
--	--	----------------------------------	--	--

Legenda Matrice effetti attesi	
0	Nessun effetto /effetto trascurabile
+/++	Effetti positivi
-	Potenziali effetti negativi
--	Effetti certamente negativi

La matrice ambientale evidenzia un quadro complessivamente positivo, con effetti di rafforzamento del presidio paesaggistico e ambientale e assenza di impatti negativi diretti.

L'estensione delle tutele si configura quale misura di consolidamento del capitale naturale e culturale dei territori interessati, senza introdurre nuove pressioni ambientali.

Sono poi stati sinteticamente valutati gli effetti attesi rispetto ai **servizi ecosistemici**¹, come riportato nella tabella a seguire:

Tutele PTPR	Sistema crinali e collinare (art. 9) Crinali e calanchi (art. 20)	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17) e Invasi e alvei (art. 17-18)	Zone di part. Int. Paesaggistico-ambientale (art. 19) e Zone di tutela naturalistica (art. 25)	Insedimenti ed elementi storici (artt. 22-24)
Servizi Ecosistemici (ISPRA) FORNITURA				
1. Cibo	+	+	+	0
	Salvaguardia sistemi agro-pastorali tradizionali	Mantenimento qualità suoli perfluviali	Conservazione paesaggio rurale produttivo	
2. Acqua	0	++	+	0
			Presidio qualità ecosistemica	

¹ E' stata presa a riferimento la CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI Modello adattato da MEA, 2005 e de Groot, 2009. Riccardo Santolini, ECOSCIENZA Numero 3, Anno 2010.

Tutele PTPR	Sistema crinali e collinare (art. 9) Crinali e calanchi (art. 20)	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17) e Invasi e alvei (art. 17-18)	Zone di part. Int. Paesaggistico-ambientale (art. 19) e Zone di tutela naturalistica (art. 25)	Insedimenti ed elementi storici (artt. 22-24)
		Rafforzamento tutela risorsa idrica		
3-5. Materie prime, genetiche, ornamentali	+ Conservazione diversità biologica collinare	+ Mantenimento specie ripariali	++ Tutela aree naturalistiche	0
REGOLAZIONE				
6. Qualità dell'aria	+ Conservazione coperture vegetali	+ Vegetazione ripariale	++ Tutela aree naturalistiche	0
7. Regolazione del clima	+ Presidio vegetazione collinare	+ Mitigazione microclimatica fluviale	+ Conservazione capitale naturale	0
8. Mitigazione rischi naturali	+ Controllo esposizione antropica	++ Rafforzamento tutela fasce fluviali	+ Protezione aree sensibili	0
9. Regolazione delle acque	0	++ Ruolo ecosistemi ripariali	+ Supporto continuità ecologica	0
10. Assimilazione rifiuti	0	+ Supporto continuità ecologica	++ Tutela aree naturalistiche	0
11. Protezione dall'erosione	++ Presidio morfologico versanti	+ Riduzione erosione spondale	+ Conservazione coperture naturali	0
12. Formazione del suolo	+ Conservazione coperture vegetali	+ Dinamiche naturali perifluviali	++ Tutela suoli naturali	0

Tutele PTPR	Sistema crinali e collinare (art. 9) Crinali e calanchi (art. 20)	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 17) e Invasi e alvei (art. 17-18)	Zone di part. Int. Paesaggistico-ambientale (art. 19) e Zone di tutela naturalistica (art. 25)	Insedimenti ed elementi storici (artt. 22-24)
13. Impollinazione	+	+	++	0
	Habitat collinari	Corridoi ecologici	Aree naturalistiche	
14. Controllo biologico	+	+	+	0
	Equilibri agro-silvo-pastorali	Dinamiche naturali perifluviali	Habitat naturali	
SUPPORTO				
15. Habitat	+	++	++	0
	Conservazione habitat collinare	Continuità ecosistemica fluviale	Tutela aree naturalistiche	
16. Biodiversità genetica	+	+	++	0
	Conservazione specie autoctone	Specie ripariali	Aree di elevata naturalità	
CULTURALI				
17. Estetico – valore scenico	++	+	++	++
	Salvaguardia crinali panoramici	Paesaggi fluviali	Integrità paesaggio nelle sue componenti naturali e antropiche	Relazione paesaggio–insediamento
18. Ricreativo	+	+Fruibilità paesaggi fluviali	++	+
	Fruizione paesaggi collinari		Attrattività territoriale	Turismo culturale
19. Eredità culturale e identità	+	+	++	++
	Identità paesaggio collinare	Identità paesaggio agrario	Paesaggio storico nelle sue componenti naturali e antropiche	Rafforzamento tutela insediamenti ed elementi di valore storico-culturale
20. Educazione e scienza	+	+	++	+
	Paesaggio come sistema leggibile	Ecosistemi fluviali	Aree ad alto valore naturalistico	Patrimonio storico diffuso

Legenda Matrice effetti servizi ecosistemici	
0	Nessun effetto /effetto trascurabile
+/++	Effetti positivi
-	Potenziali effetti negativi
--	Effetti certamente negativi

La matrice evidenzia come l'estensione produca effetti positivi o di rafforzamento rispetto ai servizi ecosistemici di regolazione, supporto e culturali, con particolare incidenza sui servizi culturali (valore scenico, identità, fruizione). Non si rilevano effetti negativi né riduzioni della capacità ecosistemica.

7.3 Analisi degli effetti dell'adeguamento dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela delle acque

Gli effetti stimati hanno carattere procedimentale e sono stati già analizzati nell'analisi delle ragionevoli alternative allo scenario di piano. Gli effetti ambientali, seppure indirettamente, sono positivi, poiché, in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 24 della L.R. 24/2017, evitano la sovrapposizione di dispositivi normativi diversi e potenzialmente contraddittori sui medesimi oggetti.

7.4 Valutazioni conclusive

Sulla base degli esempi semplificativi dei su esposti criteri di valutazione, è stata creata una matrice, per i tre obiettivi e contenuti di adeguamento cartografico del PTPR, che raffigura gli effetti attesi degli impatti sul sistema ambientale e naturale.

Impatti sul Sistema Ambientale Territoriale

Temi di Piano	Effetti diretti o primari	Effetti indiretti o secondari:	Effetti sinergici
1 Adeguamento cartografico del PTPR al Codice	Stabili (non si eliminano tutele)	Positivi (le modifiche consentiranno una migliore applicazione delle tutele)	Positivi (la localizzazione e la miglior efficacia delle tutele amplieranno gli effetti positivi sul sistema ambientale e territoriale)
2 Estensione del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Positivi (estensione delle tutele)	Positivi (estensione delle tutele)	Positivi (estensione delle tutele)
3 Adeguamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici	Stabili (non si eliminano tutele)	Maggiore chiarezza nell'applicazione delle norme, in ottemperanza al	Maggiore chiarezza nell'applicazione delle

superficiali sotterranei	e		principio competenza	di	norme, in ottemperanza al principio di competenza
-----------------------------	---	--	-------------------------	----	--

Legenda Impatti sul Sistema Ambientale e Territoriale	
	Stabile/Neutro
	Positiva
	Presenza di Potenziali Criticità (livello medio)
	Presenza di Potenziali Criticità (livello alto)

Per effetti attesi stabili/Neutri si intende:

- non influenti sui sistemi ambientali, in quanto l'adeguamento cartografico non determina azioni differenti da quelle esistenti;
- la natura del procedimento e i contenuti dello stesso non hanno evidenziato alcun effetto negativo sul sistema ambientale

Per effetti positivi si intende:

- effetti influenti sui sistemi ambientali, in quanto l'adeguamento cartografico determina sia ampliamenti delle tutele, che azioni sinergiche differenti da quelle esistenti intervenendo sulla miglior efficacia della tutela, ampliando gli effetti positivi sul sistema ambientale e naturale.
- maggior chiarezza nell'applicazione dei dispositivi normativi vigenti in ottemperanza al principio di competenza.

8. Studio di incidenza (VINCA)

Per la fase di assunzione del procedimento di Adeguamento cartografico del PTPR, coerentemente con quanto previsto dalla LR n.24/2017 e dall'Atto di coordinamento tecnico (previsto dall'art.18 comma 8 e dall'art.34 della L.R. 24/2017) "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del Piano Urbanistico Generale", oltre che con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla VAS e dal Testo Unico in materia ambientale, D.Lgs. n.152/2006, si è ritenuto necessario integrare il presente documento con lo studio preliminare di Incidenza per fornire un quadro più esaustivo.

Il documento assolve quindi anche a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva "Habitat", dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003, che modifica e integra il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e disciplina la valutazione di incidenza (VIC) e dalla normativa regionale di cui alla D.G.R. 1191/2007.

L'art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 152/2006, dispone la necessità di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, per tutti i piani e programmi in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la

conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC).

I paragrafi 3 e 4 dell'art. 6 della direttiva 92/43/Ce, c.d. "direttiva habitat", disciplinano la Valutazione di Incidenza (VInCA), disponendo le misure preventive e le procedure progressive per la valutazione dei possibili effetti negativi sulle zone speciali di conservazione (ZSC), determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito Natura 2000, oltre alle previsioni circa le adeguate misure di compensazione. Tali disposizioni sono riprese anche dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/03.

La normativa regionale di riferimento in materia di Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 e di Valutazione di incidenza ambientale è la Legge regionale n. 4 del 20.5.2021, modificata successivamente dalla Legge regionale n. 19 del 28.12.2021.

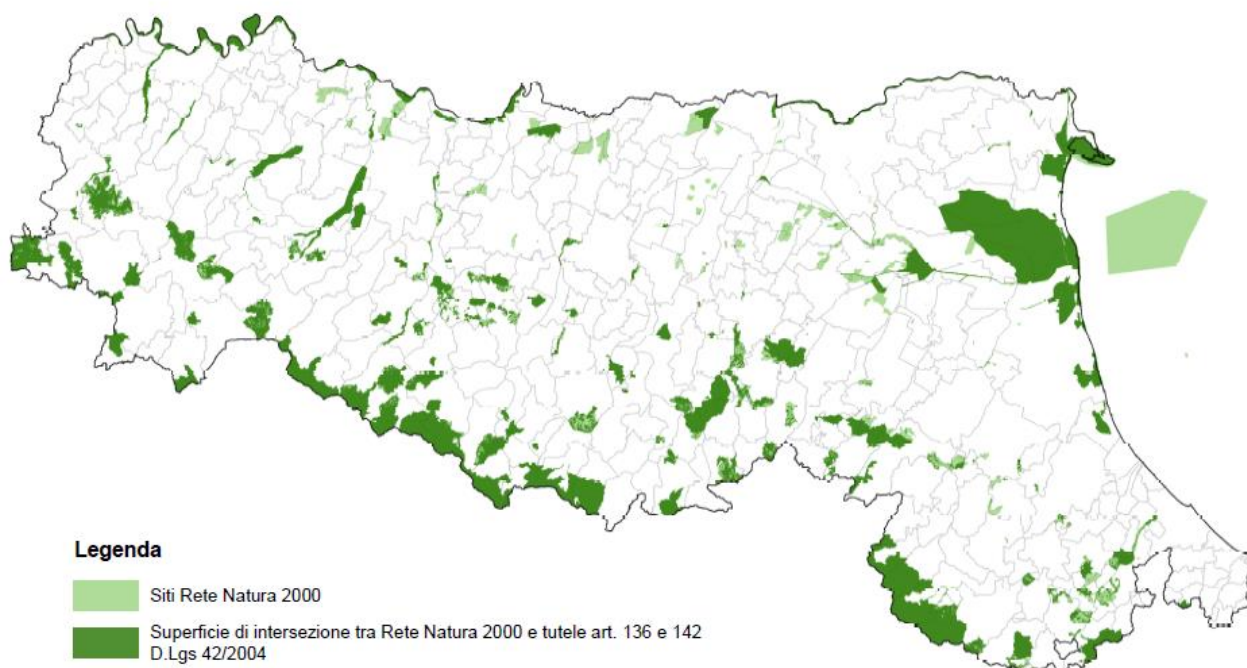
La Valutazione di incidenza (Vinca) come indicato nella direttiva regionale D.G.R. 1174/2023, è lo specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli **effetti delle trasformazioni antropiche del territorio sulla conservazione della biodiversità nei siti Natura 2000** (SIC, ZSC o ZPS). A tale procedimento vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Programmi (compresi regolamenti, calendari venatori e simili), i Progetti, gli Interventi e le Attività (P/P/P/I/A) i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su habitat e specie, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti.

La ricognizione dei beni paesaggistici e culturali, che costituiscono il contenuto primario del presente adeguamento del PTPR interessa anche le aree della Natura 2000. **Circa il 76% della superficie della Rete Natura 2000 ricade all'interno di tutele ex art. 136 o art. 142 del Codice.**

I vincoli paesaggistici, che interessano 8.327 Km² del territorio regionale, si sovrappongono complessivamente a 2.337 Km² della Rete natura 2000 (la quale copre in totale 3.088 km²).

I dati attuali, che potranno essere aggiornati nel tempo, sono:

SUPERFICIE DELLA RN2000 COINVOLTE DA TUTELE artt.136 o 142 DEL CODICE	ZONE DELLA RN2000 COINVOLTE DA TUTELE artt. 136 o 142 DEL CODICE	PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE DELLA RN2000 COINVOLTE DA TUTELE artt.136 o 142 DEL CODICE
km ²	n°	%
2337,29	163 su 167	76



La mappa mostra le superfici della Rete natura 2000 interessate da beni paesaggistici art.136 o art.142

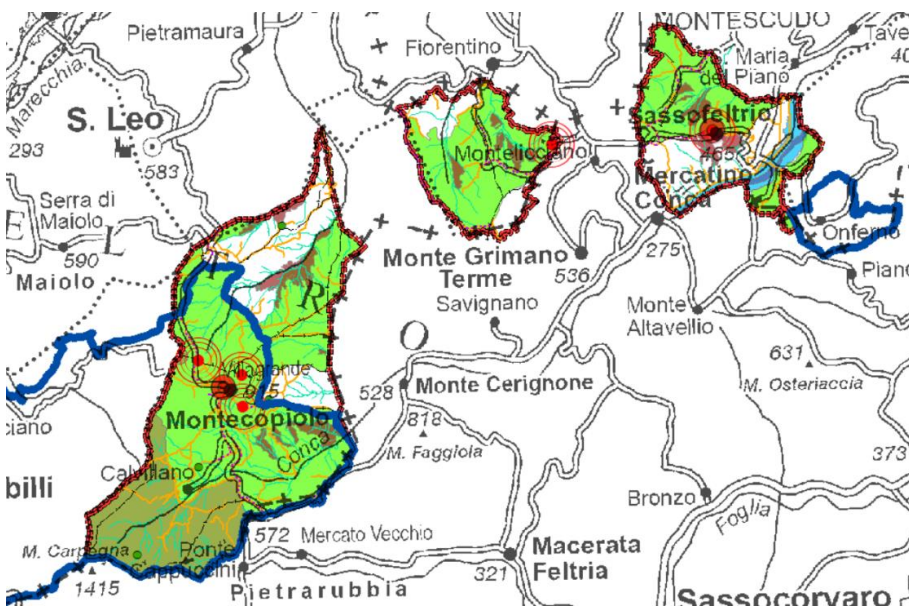
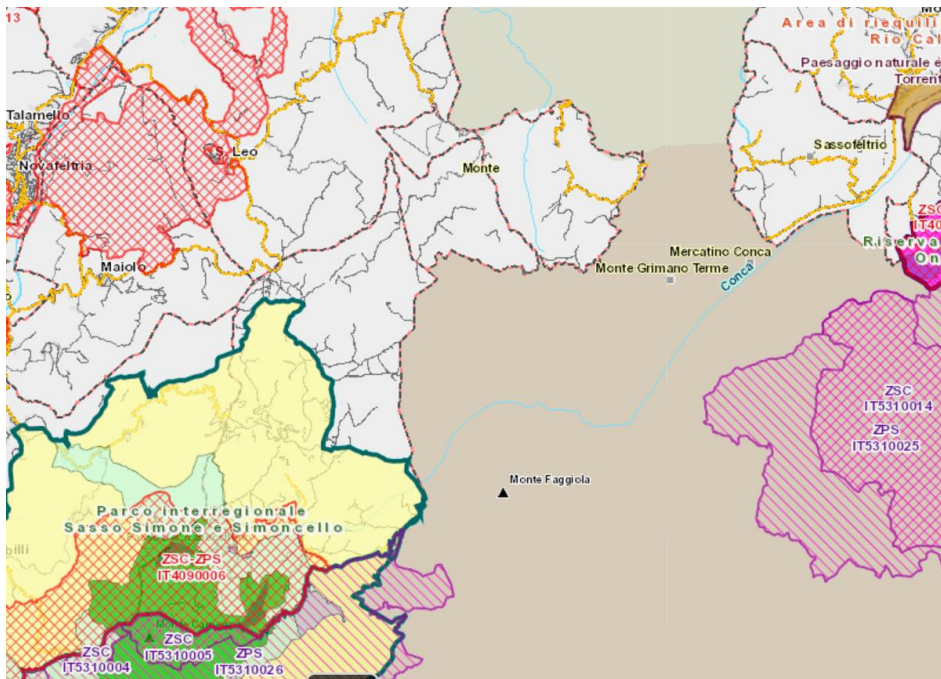
Per la natura stessa dell'adeguamento al D.Lgs42/2004, che consiste nella ricognizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, ovvero nella loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, demandando ad una fase successiva la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, **non si ravvisano possibili effetti negativi sulle misure di protezione delle Aree Protette. Sono parte della ricognizione i Parchi, le riserve e le zone umide (Aree Ramsar) riconducibili ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 comma 1 lett. f) e i) per i quali l'obiettivo è dare riferimenti certi per l'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica anche alle amministrazioni titolari delle funzioni di tutela.** Pertanto, si ritiene di poter affermare che i **possibili impatti non possano che essere positivi in quanto orientati ad assicurare, tramite il procedimento di autorizzazione paesaggistica, una maggior tutela delle aree della Rete natura 2000**, anche per il loro valore paesaggistico, oltre che ambientale.

Anche l'estensione delle tutele del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, ulteriore contenuto della presente proposta di adeguamento, interessa la Rete Natura 2000.

Come evidenziato nel quadro conoscitivo, tali aree non interessano il Comune di Sassofeltrio, mentre sul Comune di Montecopiolo insiste il Parco Interregionale del Sasso Simone al cui interno ricadono anche porzioni di ZPS della Rete Natura 2000, per una **superficie territoriale complessiva di 23 kmq.**

In coerenza con i criteri del PTPR e della sua articolazione nel PTCP di Rimini l'estensione delle tutele del PTPR ha considerato tali aree in particolare **riconoscendo le aree di parco (Zone B e C) come Zone di tutela naturalistica e l'area contigua come Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale ai sensi dell'art. 19 del PTPR.**

Tale individuazione è volta, infatti, a garantire uno specifico riconoscimento del valore paesaggistico di queste aree e la sua tutela, assicurando al contempo una coerenza con le discipline sia delle aree protette che dei beni paesaggistici del D.Lgs 42/2004. **Non si ravvisano possibili effetti negativi sulle misure di protezione delle Aree Protette.**



9 Misure di mitigazione e di monitoraggio

9.1 Misure di mitigazione

In questa fase, attraverso l'individuazione dei punti di Forza, delle debolezze, delle opportunità e delle minacce di ogni tematica affrontata nel procedimento, si procede all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione al fine di minimizzarne le pressioni ambientali potenzialmente prodotte dall'attuazione del Piano. Tali indicazioni non hanno la caratteristica della prescrizione vera e propria ma possono comunque determinare un miglioramento significativo del livello di sostenibilità delle azioni di Piano.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle possibili misure di mitigazione eventualmente da indicare:

- *Attenuazione*: Misure che si intendono adottare per evitare gli effetti cumulativi negativi.
- *Mitigazione*: Misure che si intendono adottare per ridurre gli effetti cumulativi negativi o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali.
- *Compensazione*: Misure che si intendono adottare per compensare effetti cumulativi negativi che non possono essere mitigati.
- *Potenziamento*: Misure che si intendono adottare per potenziare gli effetti cumulativi positivi sul territorio.

La matrice SWOT sotto riportata propone l'analisi del contesto pianificatorio e legislativo vigente in cui si inserisce il procedimento, e indica per ogni tipologia di adeguamento del PTPR la necessità di misure migliorative.

	MISURE			
Temi di Piano	<i>Punti di forza</i>	<i>Debolezze</i>	<i>Opportunità</i>	<i>Minacce</i>
Adeguamento cartografico del PTPR al Codice:	Migliore efficacia dell'applicazione delle tutele del Codice	Non si rilevano effettive debolezze	Agevola la redazione dei Piani Urbanistici e territoriali ad individuare strategie mirate alla tutela paesaggistica e naturalistica dei territori	Mancanza di recepimento della ricognizione dei beni paesaggisti tramite aggiornamento della Tavola dei vincoli dei PUG
Estensione del PTPR a Montecopiolo e Sassofeltrio	Migliore efficacia del sistema delle tutele in quanto estendono le stesse ai territori dei comuni citati	Non si rilevano effettive debolezze	Agevola la redazione dei Piani Urbanistici e territoriali ad individuare strategie mirate alla tutela paesaggistica e naturalistica dei territori	Non si rilevano effettive minacce
Adeguamento del PTPR in	Migliore e più efficiente gestione	Mancato completamento	Agevola una gestione organica	Ritardo nell'approvazione

materia di dissesto idrogeologico	delle necessità di modifica cartografica alle carte del dissesto	della verifica degli abitati da consolidare e trasferire ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7/2004	del dissesto idrogeologico nelle pianificazioni e strumenti di settore	dei PAI, attualmente adottati
Adeguamento del PTPR in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Migliore e più efficiente gestione delle tutele	Non si rilevano effettive minacce	Agevola una gestione organica della materia	Ritardo nell'aggiornamento del PTA

Dall'analisi effettuata si evince che non occorrono misure di mitigazione o compensazione per i temi proposti, anche in relazione alla matrice degli effetti prodotti dal presente procedimento, tutti positivi o neutri.

Le debolezze o potenziali minacce evidenziate dall'analisi mettono comunque in luce i processi di attuazione più rilevanti che dovranno essere monitorati e che vengono meglio esplicitati nel paragrafo successivo.

9.2 Monitoraggio

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani, programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Posto che, come si evince dalla su esposte diagnosi, non si ritiene che il Piano in oggetto comporti significativi impatti sul sistema ambientale esistente, si propongono i seguenti monitoraggi.

1) Monitoraggio periodico dei beni paesaggistici.

Un primo aspetto da rilevare nel monitoraggio riguarda l'aggiornamento nel tempo della ricognizione cartografica delle tutele, sia in termini di modifiche effettuate che di ampliamento della superficie territoriale tutelata, aspetto fondamentale necessario anche per l'applicazione delle stesse.

Un elemento di innovazione dell'adeguamento cartografico al Codice è infatti quello di considerare che i beni paesaggistici sono soggetti a mutamenti nel tempo e, pertanto, si prevedono specifiche modalità di aggiornamento della ricognizione cartografica.

Un primo set di indicatori concerne il numero di modifiche e aggiornamenti apportati alle ricognizioni dei beni paesaggistici. Si tratta di un indicatore che è già stato monitorato nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico Scientifico che ha sviluppato la ricognizione dei beni paesaggistici (vedi Relazione Generale, paragrafo 1.3) e che ha consentito di confermare, in termini generali, l'affidabilità e la precisione dell'esatta perimetrazione dei vincoli paesaggistici effettuata dal CTS a fronte delle segnalazioni di errori pervenute dai Comuni o Unioni di Comuni.

Si ritiene utile continuare tale monitoraggio anche durante tutto il procedimento di approvazione come ulteriore verifica, a seguito del periodo di deposito e osservazione, della precisione ed esattezza della ricognizione cartografica, per ciascuna categoria di tutela.

L'esito di questo primo monitoraggio determinerà la eventuale necessità di prevedere ulteriori misure di perfezionamento della ricognizione e mantenere aggiornati questi indicatori.

Obiettivo	Descrizione indicatore (di processo)	u.d.m.	Stato inizio procedimento	Stato all'approvazione dell'adeguamento cartografico	Fonte
Esattezza e precisione della individuazione cartografica dei beni paesaggistici	Aggiornamenti	Numero assoluto	28		RER – Ufficio di Piano
	Elementi modificati	Numero assoluto	73		RER - Ufficio di Piano
	Comuni interessati dalle modifiche	Numero assoluto	69		RER - Ufficio di Piano

tutele	numero aggiornamenti	elementi modificati	Comuni interessati dalle modifiche
art.136	6	14	21
art.142 lett.a)	1	0	0
art.142 lett.b)	2	9	5
art.142 lett.c)	9	33	30
art.142 lett.d)	1	0	0
art.142 lett.e)	2	1	1
art.142 lett.f)	1	0	0
art.142 lett.g)	1	14	10
art.142 lett.h)	2	2	2
art.142 lett.i)	1	0	0
art.142 lett.m)	2	0	0
totali	28	73	69

A seguito dell'approvazione dell'adeguamento cartografico **il monitoraggio dei beni paesaggistici** dovrà inoltre considerare la variazione della superficie territoriale tutelata. Alcune categorie dell'art. 142, in particolare il bosco che è costituito da elementi vivi del paesaggio, sono infatti soggette a naturali modificazioni nel tempo e ulteriori variazioni potranno derivare dalla modifica o emanazione degli atti istitutivi delle tutele, come le dichiarazioni di notevole interesse pubblico dell'art. 136 o i piani dei parchi. Considerato che le tutele in diversi casi si sovrappongono, si terrà conto anche della superficie territoriale complessiva tutelata, anche in termini percentuali rispetto alla estensione del territorio regionale.

Obiettivo	Descrizione indicatore (di processo)	u.d.m.	Stato Inizio procedimento	Stato T0+2 (frequenza biennale)	Fonte
-----------	--------------------------------------	--------	---------------------------	---------------------------------	-------

Aggiornamento della esattezza e precisione della individuazione cartografica dei beni paesaggistici	Superficie interessata (per categoria di bene)	kmq	14.650,81		RER - Ufficio di Piano
	superficie territoriale complessiva tutelata	Kmq	8.327		RER - Ufficio di Piano
		% sul territorio regionale	37%		RER - Ufficio di Piano

superficie tutelata	2024 (kmq)	2025 (kmq)	2027 (kmq)
art.136	1.578,52	1.578,52	
art.142 lett.a) 300 mt dalla linea di costa	38,87	38,87	
art.142 lett.b) 300 metri dalla linea di battigia dei laghi	155	153,45	
art.142 lett.c) fascia 150 metri dei fiumi	3.578,40	3.572,79	
art.142 lett.d) montagne sopra i 1200 mt	618,39	620,63	
art.142 lett.e) circhi glaciali	45,06	45,58	
art.142 lett.f) parchi e riserve	2.182,16	2.182,16	
art.142 lett.g) boschi	5.666,49	5.666,49	
art.142 lett.h) università agrarie e usi civici	464,03	470,50	
art.142 lett.i) zone umide	236,14	236,14	
art.142 lett.m) zone di interesse archeologico	85,68	85,68	
SOMMA	14.648,74	14.650,81	

superficie territoriale complessiva tutelata		8.327 kmq	
		37% territorio regionale	

2) Monitoraggio periodico del recepimento del PTPR nella Tavola dei vincoli dei PUG

Un secondo oggetto di monitoraggio è il recepimento della ricognizione dei beni paesaggistici da parte dei Comuni in fase di formazione dei PUG per la corretta redazione della Tavola dei Vincoli.

Poiché la funzione di autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni/Unioni di Comuni tale dato, è importante come proxy della concreta applicazione della ricognizione effettuata nella pratica autorizzatoria. L'aggiornamento della Tavola dei vincoli nel corso di formazione del PUG è inoltre fondamentale come punto di riferimento certo per la costruzione del piano comunale e della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale che esso deve contenere.

Già nel corso della attività del Comitato Tecnico Scientifico alcuni Comuni hanno concluso l'elaborazione del PUG. Per questi comuni già c'è stata una interlocuzione nel corso del procedimento di formazione dello strumento urbanistico ed eventuali aggiornamenti/perfezionamenti alla tavola dei vincoli possono essere recepiti con la procedura semplificata dell'art. 37 della LR 24/2017.

Indicatore di processo: recepimento della ricognizione dei beni paesaggistici nella tavola dei vincoli del PUG

Obiettivo: Certezza nella individuazione dei beni paesaggistici e nell'applicazione della tutela paesaggistica

Obiettivo	Descrizione indicatore	u.d.m.	PUG approvati	Procedimenti di PUG in corso	Target (totalità dei Comuni)	Fonte
Certezza nell'applicazione e della autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni	Recepimento della ricognizione dei beni paesaggistici nella Tavola dei vincoli	Numero assoluto	38	174	330	RER – DB stato amministrativo o piani urbanistici

3) Monitoraggio periodico delle tutele del PTPR

Ulteriori indicatori potranno rientrare nella costruzione, ancora in itinere, di un monitoraggio generale del PTPR, volto a supportare un suo più organico e generale aggiornamento, che interesserà non solo i beni paesaggistici ma anche le tutele proprie del Piano.

L'estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio offre l'occasione per anticipare e sperimentare alcuni indicatori, finalizzati a monitorare l'efficacia della tutela paesaggistica in termini di contenimento delle pressioni trasformative, mantenimento o incremento dei servizi ecosistemici, utilizzando basi informative già disponibili presso i Comuni e la Regione.

Ambito monitorato/ obiettivi	Indicatore	u.d.m.	Stato iniziale al 2027	Stato T0+2 (frequenza biennale)	Fonte dati
Riduzione consumo di suolo	% nuova urbanizzazione in aree tutelate dal PTPR	% sul totale in kmq			RER - Uso del suolo
Aree naturali	% variazione copertura naturale (superfici boscate / prati permanenti / aree naturali)	% variazione in kmq			RER - Uso del suolo

Riconoscimento matrici insediative storiche	Kmq/N. di Centri Storici o altre forme di insediamento storico soggetto a specifica disciplina (nuclei, tessuti, complessi) individuati nel PUG	Kmq e numero assoluto			RER - monitoraggio piani comunali (PUG)
Percezione / identità locale	Numero progetti e iniziative di valorizzazione culturale/paesaggistica attivati	Numero assoluto			RER - Osservatorio del paesaggio

4) Monitoraggio degli abitati da consolidare e trasferire

In merito all'obiettivo Adeguamento del PTPR in materia di difesa del suolo, in coerenza con il principio di competenza stabilito dall'art. 24 della LR 24/2017, permangono come disposizioni transitorie dell'art. 29 commi 4 e 5 del PTPR le disposizioni relative agli abitati da consolidare e trasferire privi della perimetrazione compresi nell'elenco di cui alla lettera L dell'art. 3 del PTPR non ancora verificati con il procedimento di cui all'art. 25 della L.R. 7/2004.

Per monitorare l'attuazione di questo obiettivo è quindi opportuno verificare la vigenza di tali disposizioni residuali fino all'avvenuta ricognizione di tutti gli abitati da consolidare o trasferire.

Ambito monitorato/ obiettivo	Indicatore	u.d.m.	Stato iniziale al 2027	Stato T0+2 (frequenza biennale)	Fonte dati
Adeguamento del PTPR in materia di difesa del suolo, in coerenza con il principio di competenza	Numero abitati dichiarati da trasferire ai sensi della legge n. 445 del 1908 da sottoporre a verifica (all'art. 25 della L.R. 7/2004) dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati	numero assoluto			RER - Settore difesa del territorio
	Numero di approvazioni delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale che costituiscono dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.	numero assoluto			RER - Settore difesa del territorio
	Numero abitati per i quali si prevede di:	numero assoluto			RER - Settore

	a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione;				difesa del territorio
	Numero abitati per i quali si prevede di: b) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;	numero assoluto			RER – Settore difesa del territorio
	Numero abitati per i quali si prevede di: c) eliminare il vincolo di trasferimento.	numero assoluto			RER – Settore difesa del territorio

10. Conclusioni

In esito alle valutazioni svolte nei capitoli precedenti si ritiene di proporre esito positivo ai fini dell'espressione del parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 152/2006 e artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017, per le seguenti ragioni:

1. l'adeguamento cartografico al PTPR proposto deriva specificatamente da disposizioni normative vigenti e opera nel riconoscimento dello stato di fatto delle tutele già incidenti nel territorio regionale, al fine della loro corretta applicazione;
2. L'estensione delle tutele del PTPR ai territori di Montecopiolo e Sassofeltro deriva da disposizioni normative regionali vigenti (art. 6 della legge regionale n.18/2021 e L.R. 24/2017) e concorre agli obiettivi di tutela del paesaggio sanciti da normative sovraordinate (D.Lgs 42/2004 e Convenzione europea del paesaggio);
3. l'adeguamento cartografico al PTPR proposto concorre direttamente e indirettamente al raggiungimento degli obiettivi strategici sovraordinati valutati, in quanto coerente con il "Piano d'azione globale adottato nel 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite - Agenda 2030" nonché con la strategia RER cambiamenti climatici;
4. l'adeguamento cartografico al PTPR proposto non produce effetti negativi in quanto puntualizza, localizza e ridefinisce tutele già gravanti sul territorio regionale declinandole alle scale opportune;
5. l'adeguamento cartografico al PTPR proposto consente, attraverso il riconoscimento dello stato reale dei luoghi, agli enti locali di redigere in modo corretto la Tavola dei vincoli e prefigurare più efficacemente nei loro strumenti pianificatori, strategie e azioni mirate alla riduzione dei rischi del dissesto idrogeologico e alla rigenerazione energetica dei sistemi insediativi dei PUG, previsti dalla Strategia regionale per il Cambiamenti Climatici e dalle politiche assunte nella "Agenda 2030";
6. l'adeguamento normativo dei contenuti del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei rappresenta anch'esso un obbligo di legge poiché volto ad uniformare il Piano Paesaggistico ai contenuti definiti D.Lgs 4/2004. In conformità al principio di competenza sancito dalla L.R. 24/2017 evita sovrapposizioni normative foriere di possibili discrasie e semplifica i procedimenti di aggiornamento dello stato del dissesto disciplinati dal D.Lgs 152/2006.

11. Sintesi non tecnica

La Sintesi non tecnica, ai sensi dell'art.18 comma 4 della LR 24/2017, ha lo scopo di rendere comprensibili, anche ai non specialisti, i contenuti principali della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale — ValSAT — relativa all'Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Regione Emilia-Romagna.

11.1 Che cosa è la ValSAT

La ValSAT è lo strumento che accompagna la formazione dei piani territoriali e urbanistici e serve a verificare, fin dalle fasi iniziali, se le scelte proposte sono coerenti con gli obiettivi di tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile. Non si tratta quindi di una valutazione separata dal Piano, ma di un'attività che contribuisce a chiarire le ragioni delle scelte, gli effetti attesi e le condizioni utili per una loro corretta attuazione.

In altri termini, la ValSAT aiuta a comprendere non solo "che cosa" il Piano prevede, ma anche "perché" vengono compiute determinate scelte, quali effetti possono produrre e in che modo possono contribuire a una gestione più consapevole e sostenibile del territorio e del paesaggio. La Sintesi non tecnica traduce questi contenuti in un linguaggio accessibile, così da consentire a chiunque di orientarsi nei principali contenuti della valutazione.

Nel caso del presente Adeguamento, la ValSAT assume un carattere particolare, perché il Piano non introduce nuove previsioni insediative, nuove infrastrutture o trasformazioni del suolo. L'Adeguamento riguarda l'aggiornamento e il coordinamento del quadro delle tutele paesaggistiche e ambientali già esistenti, rendendolo più chiaro, aggiornato e coerente con la normativa statale e regionale vigente.

11.2 Quali sono i contenuti dell'Adeguamento cartografico del PTPR

La valutazione mette in evidenza che le ragionevoli alternative possibili sono limitate perché in gran parte i contenuti della proposta di adeguamento del PTPR riguardano adempimenti richiesti dalla normativa statale e regionale, in particolare:

1. l'adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
2. l'estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio;
3. l'aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Questi tre contenuti non hanno la stessa natura. Il primo riguarda la rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici già tutelati dal Codice e la loro inclusione nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. Il secondo riguarda l'integrazione nel piano regionale di due Comuni entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna. Il terzo riguarda invece il coordinamento tra il PTPR e gli specifici strumenti di pianificazione che si occupano di dissesto (frane) e tutela delle acque. Nel loro insieme, tali contenuti mirano a rendere il Piano più coerente con il quadro normativo vigente e con l'attuale assetto regionale.

Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio: Il PTPR dell'Emilia-Romagna è stato approvato nel 1993, in un quadro normativo precedente all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio. Da allora il Piano ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela

e la valorizzazione del paesaggio regionale, ma necessita di essere aggiornato per inserire nel piano anche i beni paesaggistici previsti dal Codice. In particolare, l'Adeguamento recepisce l'individuazione cartografica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, come previsto nella legge che tutela i Beni culturali e il Paesaggio (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004) agli articoli 136 e 142.

In termini semplici, questa parte dell'Adeguamento consente di restituire in modo ordinato e univoco nelle cartografie del PTPR le aree già tutelate dalla legge o da specifici provvedimenti, rendendo chiara e facilmente consultabile la localizzazione dei beni paesaggistici. Questo è utile per i Comuni, per i professionisti, per coloro che si devono esprimere sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per i cittadini, perché consente di conoscere con certezza quali aree sono interessate da tutela. Un ulteriore aspetto rilevante riguarda il coordinamento tra tutele del PTPR e le categorie di beni paesaggistici previste dal Codice. Per il sistema forestale e boschivo, per esempio, l'adeguamento consente di allineare la definizione di bosco alla normativa nazionale e di individuare in modo univoco il bosco, sulla base di una cartografia aggiornata e omogenea per l'intero territorio regionale.

La finalità principale, oltre a rispondere a una richiesta della legge nazionale, è rendere più accessibile e verificabile una tutela già esistente. La cartografia diventa uno strumento fondamentale di conoscenza e di certezza: permette di individuare con maggiore precisione le aree interessate, di ridurre i dubbi interpretativi e di agevolare l'attività amministrativa connessa alla pianificazione urbanistica e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio:

I Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna a seguito della Legge n. 84 del 2021, di conseguenza è necessario adeguare il PTPR al nuovo perimetro regionale, riconoscendo anche per questi territori i valori paesaggistici da tutelare inserendoli nel sistema di pianificazione paesaggistica dell'Emilia-Romagna. In assenza di tale adeguamento, i due territori comunali resterebbero non pienamente integrati nel sistema regionale. La scelta valutata come più coerente è quella di applicare ai due Comuni i criteri e le logiche del PTPR dell'Emilia-Romagna, in continuità con il sistema già vigente nell'ambito riminese.

Gli effetti ambientali e territoriali attesi da questa estensione sono valutati positivamente. L'applicazione delle tutele paesaggistiche contribuisce infatti alla salvaguardia di aree di valore naturale, storico, culturale e percettivo, rafforzando anche alcuni servizi ecosistemici soprattutto ~~sui servizi~~ quelli culturali, legati alla riconoscibilità del paesaggio, alla fruizione, all'identità dei territori e alla valorizzazione del patrimonio storico e naturale.

Aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico e tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Quando il PTPR fu approvato, nel 1993, disciplinava anche alcune materie di natura prettamente ambientale perché ancora non esistevano dei piani di settore specifici per esse. Nel frattempo, il quadro normativo e pianificatorio è cambiato: la tutela dal dissesto idrogeologico è oggi affidata principalmente ai Piani di assetto idrogeologico delle Autorità di bacino; la tutela delle acque è disciplinata dal Piano di Tutela delle Acque e dai piani di gestione distrettuali. L'Adeguamento interviene quindi per ricondurre ciascuna materia allo strumento competente, secondo il principio di competenza richiamato dalla L.R. 24/2017. In concreto, ciò significa evitare che sullo stesso tema continuino a convivere norme appartenenti a piani diversi, con il rischio di sovrapposizioni, incertezze applicative o difficoltà per enti, professionisti e cittadini.

11.3 Ragionevoli alternative, coerenza con gli altri piani e analisi degli impatti

La ValSAT prende in considerazione il tema delle **ragionevoli alternative**, cioè la possibilità di confrontare diverse opzioni di Piano e di valutarne gli effetti.

Per l'adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, le alternative risultano sostanzialmente non praticabili, poiché il Codice richiede che il piano paesaggistico proceda alla ricognizione e rappresentazione dei beni paesaggistici. L'opzione di non procedere all'adeguamento lascerebbe il Piano non allineato alla disciplina statale e renderebbe meno chiaro e completo il quadro delle tutele.

Per l'estensione delle tutele ai territori di Montecopiolo e Sassofeltrio, la ValSAT considera negativamente l'opzione zero, cioè la scelta di non estendere il PTPR ai due Comuni perché non sarebbe garantita piena integrazione dei due nuovi comuni nel sistema regionale. Per i medesimi motivi non è apparsa praticabile neppure la possibilità di mantenere le tutele della Regione Marche. La soluzione ritenuta più coerente è quindi quella di applicare ai due comuni i criteri, le categorie e le logiche del PTPR dell'Emilia-Romagna, garantendo uniformità territoriale e maggiore certezza nelle applicazioni delle regole.

Per l'aggiornamento in materia di dissesto idrogeologico e tutela delle acque, la ValSAT confronta l'ipotesi di mantenere integralmente le norme del PTPR con quella di ricondurre le discipline agli strumenti settoriali competenti. Il mantenimento della situazione attuale potrebbe generare incertezze, perché le stesse materie continuerebbero a essere disciplinate da più strumenti. La soluzione di Piano è invece orientata a superare le duplicazioni.

La ValSAT verifica anche la **coerenza esterna e interna** dell'Adeguamento cartografico del PTPR.

Con la coerenza esterna si intende verificare se le scelte del Piano risultano coerenti con gli altri piani e le norme che deve rispettare. Sono verificate la coerenza con:

- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, perché rende più chiara e completa la ricognizione dei beni paesaggistici;
- la LR 24/2017, che attribuisce al PTPR il compito di definire gli obiettivi e le politiche regionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- i Piani di assetto idrogeologico e il Piano di Tutela delle Acque poiché evita sovrapposizioni e riconduce le materie del dissesto e della tutela delle acque agli strumenti più appropriati;
- gli obiettivi di sostenibilità richiamati dall'Agenda 2030 regionale e dalle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Per coerenza interna si intende invece la verifica che le diverse parti dell'Adeguamento siano tra loro compatibili e contribuiscano agli stessi obiettivi.

Da questo punto di vista, l'Adeguamento risulta coerente perché i suoi tre contenuti principali — ricognizione cartografica dei beni paesaggistici, estensione delle tutele a Montecopiolo e Sassofeltrio, aggiornamento delle disposizioni su dissesto e acque — rendono il PTPR più chiaro, aggiornato e applicabile.

La ValSAT evidenzia che l'Adeguamento non introduce elementi contraddittori, ma contribuisce a rendere più ordinato il sistema regionale delle tutele paesaggistiche e ambientali.

La ValSAT evidenzia inoltre che l'Adeguamento cartografico del PTPR **non produce impatti negativi significativi sull'ambiente e sul territorio**: non sono previste nuove trasformazioni fisiche, nuove urbanizzazioni, nuove infrastrutture o interventi diretti sul suolo. Gli effetti principali riguardano invece la qualità della conoscenza, la chiarezza delle regole e il coordinamento tra strumenti di pianificazione.

Una cartografia più precisa e aggiornata può ridurre il rischio di interpretazioni divergenti, agevolare l'attività degli uffici comunali e regionali, supportare i professionisti nella progettazione degli interventi e consentire ai cittadini di comprendere meglio il rapporto tra il proprio territorio e le tutele vigenti.

Per l'estensione delle tutele a Montecopiolo e Sassofeltrio, gli effetti sono valutati positivamente, perché l'Adeguamento consente di riconoscere e tutelare i valori paesaggistici presenti nei due Comuni.

Per l'aggiornamento in materia di dissesto e tutela delle acque, gli effetti ambientali sono considerati non negativi, perché le tutele continuano a essere assicurate dagli strumenti settoriali competenti. L'effetto più rilevante è che si rende più chiaro quale piano regola ciascuna materia e si riduce il rischio di sovrapposizioni.

La ValSAT considera inoltre i possibili effetti sui siti della Rete Natura 2000 attraverso lo Studio preliminare di Incidenza. Poiché l'Adeguamento non comporta interventi diretti o trasformazioni fisiche del territorio, non emergono effetti negativi significativi su habitat e specie tutelate.

11.4 Consultazione comunicazione e partecipazione

Un ruolo importante è svolto anche dalla consultazione e dalla partecipazione. Il percorso di formazione dell'Adeguamento ha previsto momenti di confronto con enti, amministrazioni competenti, soggetti ambientali, Comuni, Province, Città metropolitana, associazioni, ordini professionali e cittadini. La partecipazione non è intesa solo come adempimento formale, ma come occasione per migliorare la qualità del Piano, chiarire gli effetti dell'adeguamento e rendere più accessibili i contenuti cartografici e normativi.

La consultazione preliminare ha consentito di raccogliere osservazioni, richieste di chiarimento e contributi tecnici da parte dei soggetti coinvolti. Tali contributi hanno riguardato, tra gli altri aspetti, la corretta applicazione delle nuove cartografie, il coordinamento con gli strumenti di pianificazione vigenti, la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, la definizione di alcune categorie di beni e l'accessibilità dei dati digitali.

La partecipazione assume particolare rilievo proprio perché l'Adeguamento cartografico può apparire, a una prima lettura, come un'operazione prevalentemente tecnica. In realtà, la rappresentazione dei beni paesaggistici riguarda luoghi concreti, riconosciuti per il loro valore naturale, storico, culturale, percettivo e identitario. Rendere comprensibili questi contenuti significa rafforzare la consapevolezza collettiva del paesaggio come bene comune.

Per questo motivo, accanto ai momenti tecnici e istituzionali, sono state promosse anche attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a un pubblico più ampio. Tali iniziative contribuiscono a spiegare che il paesaggio non è soltanto un vincolo amministrativo, ma un patrimonio da conoscere, custodire e valorizzare.

Per spiegare il valore dei paesaggi tutelati, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Cultura hanno scelto di usare la fotografia, perché una foto mostra non solo un luogo, ma anche il modo in cui quel luogo viene visto e percepito dalle persone. Da questa idea sono nati due progetti: il concorso fotografico "Sguardi sul Paesaggio", aperto a tutti, e il lavoro del fotografo Luca Capuano, intitolato "Di felci di faggi di dune". Entrambi raccontano, attraverso le immagini, la varietà dei paesaggi tutelati dell'Emilia-Romagna.

Il concorso fotografico "Sguardi sul Paesaggio" ha raccolto più di 2.000 fotografie scattate da fotografi, appassionati e cittadini. Tra queste immagini ne sono state scelte 60, dedicate ai beni paesaggistici che fino a dicembre 2026 saranno in mostra in musei e spazi espositivi di tutta la Regione.

Il progetto fotografico "Di felci di faggi di dune" di Luca Capuano, invece, racconta il paesaggio regionale attraverso fotografie che mostrano luoghi naturali, ville, giardini, insediamenti storici, campagne e territori trasformati dall'uomo. Il suo sguardo non vuole mostrare solo paesaggi "da cartolina", ma paesaggi reali, vissuti ogni giorno dalle comunità. In sintesi, queste iniziative servono a far capire che i beni paesaggistici

non sono solo aree sottoposte a vincolo, ma luoghi importanti per la storia, la natura, l'identità e la vita quotidiana delle persone.

La prossima fase del procedimento amministrativo di formazione dell'Adeguamento cartografico del PTPR prevede un periodo di 60 giorni, dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sui siti web della Regione Emilia-Romagna, detta fase di deposito, che rappresenta un ulteriore momento importante del percorso partecipativo, perché consente a cittadini, enti e soggetti interessati di prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni.

11.5 Conclusioni

In conclusione, la valutazione mette in evidenza come l'Adeguamento cartografico del PTPR rappresenta un aggiornamento necessario per rendere il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale coerente con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, chiaro nella rappresentazione delle tutele e allineato al sistema attuale delle competenze in materia di ambiente, paesaggio, dissesto e acque. La ValSAT evidenzia che l'Adeguamento non determina effetti negativi significativi sull'ambiente e sul territorio. Al contrario, essa può produrre effetti positivi, soprattutto in termini di certezza applicativa: permette di riconoscere con maggiore precisione i beni paesaggistici, di integrare pienamente i nuovi territori regionali e chiarire il quadro delle competenze su specifici ambiti.